

XIV legislatura

**A.S. n. 3613** (Legge finanziaria 2006)

**A.S. n. 3617** (Conversione del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203: misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria)

**Aspetti di rilievo per le regioni e per le altre autonomie territoriali**

EDIZIONE PROVVISORIA

ottobre 2005  
n. 805

ufficio ricerche sulle questioni  
regionali e delle autonomie locali

## **SCHEDE DI LETTURA**

## INDICE

### copertina

#### occhiello

- <u>La manovra di bilancio per il 2006: le principali disposizioni di rilievo per le questioni delle autonomie territoriali</u> .....	Pag. 3
SCHEDE DI LETTURA:	
- <u>Articolo 22</u> ( <i>Patto di stabilità interno</i> ) .....	" 11
- <u>Articolo 23</u> ( <i>Compartecipazione locale all'IRPEF e trasferimenti per gli enti locali</i> ) .....	" 29
- <u>Articolo 40</u> ( <i>Modificazioni al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56</i> ).....	" 37

## **La manovra di bilancio per il 2006: le principali disposizioni di rilievo per le questioni delle autonomie territoriali**

La manovra di bilancio per l'anno 2006 affianca ai tradizionali disegni di legge di bilancio e finanziaria, un decreto-legge - presentato per la conversione - finalizzato a rendere già operative talune disposizioni sul versante delle entrate finanziarie. Si tratta dei seguenti atti: (A.S. 3613) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006); (A.S. 3614) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008; (A.S. 3617) di conversione del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203: misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

Per quanto concerne l'A.S. 3613, esso reca diverse disposizioni che interessano le Autonomie territoriali.

L'**art. 13**, nel ridurre costi della politica, disciplina al comma 3 la riduzione del 10% delle indennità e dei gettoni di presenza dei consiglieri e dei membri dell'esecutivo di tutte le autonomie territoriali. Il contesto normativo utilizzato è dunque il medesimo per le Regioni e per gli altri enti territoriali. Nel primo caso va osservato che gli statuti regionali rimettono generalmente alla legge regionale la disciplina delle indennità. La legge statale che intervenga dettando principi fondamentali in tema di coordinamento della finanza pubblica<sup>1</sup> potrebbe essere ritenuta incidente sulla previsione statutaria che - ai sensi dell'art. 123 della Costituzione - è sottoposta al solo limite dell'armonia con la Costituzione. Nel caso degli enti locali si potrebbe invece ritenere che il titolo dell'intervento statale risieda nella competenza esclusiva di cui alla lettera *p* dell'art. 117, secondo comma della Costituzione. Le Autonomie a statuto speciale sembrano non considerate (alcune non sono nominate) e la relazione tecnica stima effetti solo su 15 Regioni.

La disciplina del Patto "interno" è posta all'**art. 22**, per il quale si rinvia alla scheda allegata. Va osservato al riguardo che il comma 11 dell'art. 22 prevede limiti di spesa determinati in modo più favorevole per i comuni "più virtuosi", e più sfavorevole se il livello di spesa comunale, rimettendo la relativa determinazione ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città. La previsione di un intervento dello Stato di rango sostanzialmente regolamentare, va valutata alla luce - da una parte -

---

<sup>1</sup> Se l'area di pertinenza dovesse essere ritenuta quella del sistema elettorale, va osservato che la legge 2 luglio 2004, n. 165 "Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione" stabilisce in via esclusiva i relativi principi fondamentali (art. 1).

della previsione costituzionale (art. 117 comma 6, Cost.) che assegna allo Stato tale potere solo nelle materie di competenza esclusiva e - dall'altra - dell'art. 119 della Costituzione, posto che la disposizione qui in esame incide sull'autonomia finanziaria dell'ente locale. La Conferenza interviene non d'intesa, ma con un parere.

L'**art. 23** contiene disposizioni sulla compartecipazione locale all'IRPEF, confermando le attuali aliquote di compartecipazione per i Comuni. Anche per esso si rinvia alla relativa scheda.

L'**art. 25** modifica le attuali modalità di retrocessione agli enti territoriali dell'imposta sostitutiva sui proventi dei titoli obbligazionari dagli stessi emessi, secondo cui tale imposta affluisce all'entrata del bilancio dello Stato per essere retrocessa agli enti emittenti in misura pari al 50 per cento del gettito che si renderebbe applicabile sull'intero ammontare degli interessi attivi del prestito. La relazione tecnica evidenzia come l'applicazione di tale disciplina si è rivelata causa di pregiudizi finanziari per il bilancio dello Stato, la restituzione agli enti emittenti dell'imposta sostitutiva costituendo un costo netto per lo Stato e non l'attribuzione parziale agli enti locali del gettito incamerato. La modifica prevede pertanto il versamento diretto agli enti territoriali dell'imposta effettivamente acquisita sui prestiti.

Il comma 3 dell'**art. 26** adegua le risorse finanziarie alle conseguenze del protocollo d'intesa Governo-sindacati del 27 maggio scorso. In via di deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, i maggiori oneri contrattuali derivanti dall'attuazione del Protocollo si fanno carico al bilancio statale, per un importo, a decorrere dall'anno 2006, pari a 220 milioni di euro (l'incremento aggiuntivo corrisponde allo 0,7%). La norma non si applica alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano nonché gli enti territoriali ricadenti sul territorio delle regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano che provvedono con proprie risorse. Per il riparto delle risorse, i commi 4 e 5 rinviano a successivi provvedimenti amministrativi che non prevedono, tuttavia, neppure il parere delle Conferenze. Il comma 6 precisa che gli stanziamenti previsti, a decorrere dall'anno 2006, per la copertura degli oneri recati dai commi 1, 2 e 3, comprendono anche gli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni. Il comma 7 incrementa di 213 milioni di euro il contributo dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, per le finalità sopra indicate.

Il comma 4 dell'**art. 27** conferma, per il personale dipendente da amministrazioni non statali, che gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci.

Tali disposizioni non hanno impatto sui saldi di finanza pubblica atteso che, ai fini del saldo netto da finanziare, gli oneri per le amministrazioni dello Stato sono considerati nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente, mentre, ai fini dell'indebitamento netto, l'effetto del costo della vacanza contrattuale è inglobato nelle previsioni tendenziali di spesa (DPEF).

L'**art. 30** pone alle autonomie territoriali un vincolo alla spesa per il personale, ed il comma 8 dell'articolo chiarisce che le disposizioni dell'articolo qui in esame costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica. Il comma 1 stabilisce le autonomie interessate e fissa il vincolo di spesa. Le autonomie coinvolte sono le amministrazioni regionali e gli enti locali, cui si aggiungono gli enti del servizio sanitario nazionale. L'aggregato di spesa è definito in parte dal comma 1 in esame, in parte dal comma 2 seguente. L'aggregato è identificato il modo ampio, e quindi comprensivo degli oneri riflessi (la parte a carico delle amministrazioni, non a carico del lavoratore: es. contributi previdenziali) e dell'IRAP sulle retribuzioni. L'aggregato sottoposto alla riduzione comprende anche le spese per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni. Il comma conferma poi il raggiungimento degli obiettivi di riduzione di spesa per il personale fissato per il 2005 dalla legge finanziaria per quell'anno. Le riduzioni di spesa fissate dal comma in esame sono da considerare - pertanto - ulteriori ed aggiuntive.

Il comma 1 dell'**art. 37** richiama e conferma gli obblighi (lettera a)) a carico delle regioni definiti con l'Intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome sancita dalla relativa Conferenza il 23 marzo 2005 e la disciplina relativa all'obbligo, per le regioni, di adottare i provvedimenti necessari al fine del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, nei casi in cui si prospetti, sulla base del monitoraggio trimestrale, una situazione di squilibrio. Il comma 2 dispone un incremento, pari a 1.000 milioni di euro annui, a decorrere dal 2006, della quota di concorso statale al finanziamento del Servizio sanitario nazionale. I criteri e le modalità per il riparto tra le regioni di tale incremento sono definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I suddetti criteri devono in ogni caso prevedere (per le regioni interessate) la stipulazione di specifici accordi, "diretti all'individuazione di obiettivi di contenimento della dinamica della spesa". Riguardo al livello complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale (livello al cui finanziamento concorre lo Stato), si ricorda che esso (ferme restando le condizioni suddette) è determinato dall'art. 1, comma 164, della legge. n. 311 in 89.960 milioni di euro per l'anno 2006 e 91.759 milioni di euro per l'anno 2007 - valori che vengono quindi ora incrementati ai sensi del comma 2.

I commi 1, 2, 3 e 5 dell'**art. 38** disciplinano il concorso dello Stato al ripiano dei disavanzi regionali e norme sui tempi di attesa. Il comma 1 prevede una spesa, a titolo di regolazione debitoria, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2006, ai fini del concorso dello Stato al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2002, 2003 e 2004. Tale stanziamento è posto esplicitamente in deroga alla disciplina generale, secondo cui gli oneri di ripiano dei disavanzi in oggetto sono a carico delle regioni (cfr. l'art. 4, comma 3, del D.L. 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 novembre 2001, n. 405). Il comma 2 specifica che la quota summenzionata è ripartita con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e subordina l'attribuzione della medesima alla stipulazione, entro il 31 marzo 2006:

- da parte della Conferenza unificata dell'Intesa sullo schema di Piano sanitario nazionale 2006-2008 ;
- da parte della Conferenza Stato-regioni di un'Intesa relativa all'attuazione (da parte delle regioni) del Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa - Piano da adottare e da allegare all'Intesa -.

Il comma 3 vieta alle aziende sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere di sospendere l'attività di prenotazione delle prestazioni rientranti nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza. Si demanda, tuttavia, alle regioni ed alle province autonome la definizione, sentite le associazioni dei consumatori e degli utenti (operanti sul territorio ed iscritte nell'elenco di cui all'art. 5 della L. 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni), di una disciplina per regolare i casi in cui la sospensione dell'erogazione delle prestazioni suddette sia legata a motivi tecnici.

Il successivo comma 5 prevede sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione del divieto summenzionato di sospensione delle prenotazioni nonché per l'ipotesi di inadempimento degli obblighi di cui all'art. 3, comma 8, della L. 23 dicembre 1994, n. 724.

Il comma 4 prevede l'istituzione (con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge) di una Commissione nazionale sull'appropriatezza delle prescrizioni.

**L'art. 39** interviene nel settore sanitario, con diversi interventi, anche di natura puntuale; in particolare, la disposizione di cui al comma 1 introduce un vincolo specifico nella utilizzazione delle risorse destinabili all'edilizia sanitaria, consistente nella riserva ad interventi relativi a presidi per acuti o per lungodegenza con numero di posti letto predeterminato. Al riguardo va ricordata la sentenza n. 36/2005, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato legittime talune norme contenute nella legge finanziaria 2003 e nella legge finanziaria 2004 che disciplinano gli adempimenti regionali per accedere al

finanziamento del servizio sanitario e che subordinano l'accesso delle Regioni all'adeguamento del finanziamento del servizio sanitario nazionale all'adozione di determinati provvedimenti.

La Corte considera il quadro della competenza legislativa regionale concorrente in materia di tutela della salute (sentenza n. 329/2003) specialmente nell'ambito di quegli obiettivi di finanza pubblica, al cui rispetto sono tenute Regioni e Province autonome. La Corte ricostruisce il complesso ed articolato quadro normativo, dal quale vede emergere costante il carattere "incentivante" del finanziamento statale ai fini del conseguimento degli obiettivi di programmazione sanitaria, in conformità ad un consolidato schema - perdurando l'attuale regime transitorio di applicazione dell'art. 119 della Costituzione (sentenza n. 36/2004) - di regolazione finanziaria tra Stato e Regioni nel settore sanitario: alla Corte non risulta, sotto questo profilo, alcun contrasto di tale disciplina con le norme costituzionali.

Nella disposizione che subordina l'accesso delle Regioni al finanziamento alla condizione che siano almeno significativamente contenute le liste di attesa, mediante - tra l'altro - lo svolgimento degli accertamenti per i sette giorni della settimana, la Corte - valutato il quadro d'insieme - non vede obblighi lesivi della competenza legislativa regionale, ma proprio la prefissione di un principio in termini di risultato, che lascia alla discrezionalità delle Regioni la scelta delle misure organizzative più appropriate per la realizzazione degli scopi indicati.

**L'art. 40** dà attuazione al cosiddetto "accordo di Reggio Calabria" raggiunto tra le Regioni nel luglio scorso, circa l'applicazione del decreto n. 56/2000 che ripartisce più di 30 miliardi di euro di compartecipazione all'IVA a fronte dei trasferimenti a suo tempo soppressi. Sul punto si rinvia alla scheda allegata.

**L'art. 44** stanziava 1,14 miliardi di euro a favore della famiglia. Al riguardo può ricordarsi che la Corte costituzionale - con sentenza 423 del 2004 - ha dichiarato l'incostituzionalità della legge finanziaria 2004 nella parte in cui riservava quote del Fondo per le politiche sociali, utilizzandone le risorse per ambiti di competenza regionale, non ritenendo compatibili con il nuovo Titolo V stanziamenti statali in materie di competenza regionale. Il comma, va anche osservato, reca una dichiarata finalizzazione "per lo sviluppo socio-economico".

**L'art. 68**, comma 2, infine precisa che le disposizioni della legge finanziaria 2006 costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali. Sembra doversi intendere - trattandosi di materia di competenza concorrente - che le norme abbiano dichiaratamente natura di principi fondamentali; la norma afferma - in via generale - un contenuto



dispositivo non diverso da quello contenuto in altre norma specifiche (art. 22, comma 1, sul "Patto", art. 30, comma 9, sui limiti alla spesa per il personale).

Per quanto concerne l'A.S. 3617, esso reca la conversione del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, che contiene misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. Il decreto d'urgenza consta di 13 articoli, compresa la disposizione relativa all'entrata in vigore, che riguardano per la gran parte la materia fiscale e quindi attengono alla relativa competenza statale esclusiva.

Menzione specifica merita l'articolo 1, relativo alla partecipazione dei comuni al contrasto all'evasione fiscale. L'articolo in esame attribuisce ai comuni una quota dei proventi derivanti dalle attività di "lotta all'evasione fiscale".

Il comma 1, in particolare, conferisce ai comuni il 30% - quale partecipazione all'accertamento fiscale - delle somme riscosse a titolo definitivo relativamente a tributi statali, e ciò al fine di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, in attuazione dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

Il comma 2 prevede un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, d'intesa con la Conferenza Stato-città .

Con tale provvedimento sono definite:

1. le modalità tecniche di accesso alle banche dati e di trasmissione (anche in via telematica ) ai comuni di copia delle dichiarazioni dei residenti;
2. le modalità tecniche della partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale di cui al comma 1, quello - sembra così doversi intendere il disposto - relativo a tributi statali.
3. le ulteriori "materie" per cui i comuni partecipano all'accertamento fiscale; in tal caso, il provvedimento è adottato d'intesa con il direttore dell'Agenzia del territorio per i tributi di relativa competenza e può prevedere anche una applicazione graduale in relazione ai diversi tributi.

L'articolo 8 istituisce un Fondo di garanzia per agevolare l'accesso al credito delle aziende che conferiscono il trattamento di fine rapporto a forme pensionistiche complementari ed interviene in funzione compensativa relativamente al previsto esonero dal versamento dei contributi sociali. L'ambito è quello della previdenza complementare, pur se l'aspetto funzionale è quello dell'intervento finanziario a compensazione degli effetti dello spostamento di risorse che si verifica a seguito dell'implementazione del sistema dei fondi per la previdenza integrativa.

L'art. 9 riguarda la programmazione finanziaria nel settore sanitario ed in particolare le condizioni di finanziamento cui concorre lo Stato. Al riguardo può ricordarsi la sentenza n. 36/2005 con cui la Corte costituzionale ha giudicato della costituzionalità di talune norme contenute nella legge

finanziaria 2003, nonché nella legge finanziaria 2004, che subordinano l'accesso delle Regioni all'adeguamento del finanziamento del servizio sanitario nazionale all'adozione di determinati provvedimenti. La Corte ha considerato in quella occasione il quadro della competenza legislativa regionale concorrente in materia di tutela della salute specialmente nell'ambito di quegli obiettivi di finanza pubblica, al cui rispetto sono tenute Regioni e Province autonome, e ciò specie alla luce del perdurante regime transitorio di applicazione dell'art. 119 della Costituzione, non rinvenendo - in tale contesto - contrasto con le norme costituzionali.

## Articolo 22

### *(Il Patto di stabilità interno per il 2006)*

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e a modifica di quanto stabilito per il patto di stabilità interno dall'articolo 1, commi da 21 a 41, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006-2008 con il rispetto delle disposizioni di cui ai seguenti commi, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. Il complesso delle spese correnti, con esclusione di quelle di carattere sociale, per ciascuna regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 4, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese correnti dell'anno 2004 diminuito del 3,8 per cento e, per gli anni 2007 e 2008, non può essere superiore al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno precedente aumentato, rispettivamente, dello 0,4 per cento e del 2,5 per cento. Per gli stessi enti il complesso delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 5, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese in conto capitale dell'anno 2004 aumentato del 6,9 per cento e, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, al complesso delle corrispondenti spese in conto capitale dell'anno precedente aumentato del 4 per cento.

3. Il complesso delle spese correnti, con esclusione di quelle di carattere sociale, per ciascuna provincia, per

ciascun comune con popolazione superiore a 3.000 abitanti e per ciascuna comunità montana con popolazione superiore a 50.000 abitanti, determinato ai sensi del comma 4, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese correnti dell'anno 2004 diminuito del 6,7 per cento; per l'anno 2007, al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno 2006 diminuito dello 0,3 per cento e, per l'anno 2008, al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno 2007 aumentato dell'1,9 per cento. Per gli stessi enti il complesso delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 5, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese in conto capitale dell'anno 2004 aumentato del 10 per cento e, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, al complesso delle corrispondenti spese in conto capitale dell'anno precedente aumentato del 4 per cento.

4. Il complesso delle spese correnti di cui al commi 2 e 3 deve essere calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, al netto delle:

a) spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di settore;

b) spese per la sanità per le sole regioni, cui si applica la specifica disciplina di settore;

c) spese per trasferimenti correnti destinati alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate dall'Istituto nazionale di statistica nell'elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

d) spese di carattere sociale quali risultano dalla classificazione per

funzioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194.

5. Il complesso delle spese in conto capitale di cui ai commi 2 e 3 deve essere calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, al netto delle:

a) spese per trasferimenti in conto capitale destinati alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate dall'Istituto nazionale di statistica nell'elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

b) spese derivanti dall'acquisizione di partecipazioni azionarie e altre attività finanziarie, da conferimenti di capitale e da concessioni di crediti.

6. Gli enti di cui al comma 1 possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 2 e 3 per le spese in conto capitale nei limiti derivanti da corrispondenti riduzioni di spesa corrente aggiuntive rispetto a quelle stabilite dagli stessi commi 2 e 3.

7. Per gli anni 2006, 2007 e 2008, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze il livello delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2006-2008, anche con riferimento, per quanto riguarda le spese di personale, a quanto previsto ai punti 7 e 12 dell'accordo sottoscritto tra Governo, Regioni e autonomie locali in sede di Conferenza unificata il 28 luglio 2005; in caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono, alle finalità di cui al presente articolo, le regioni a statuto speciale e le province

autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano, entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti degli enti ed organismi strumentali.

8. Gli enti di nuova istituzione nell'anno 2006, o negli anni successivi, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno in cui è disponibile la base annua di calcolo su cui applicare dette regole.

9. Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, al fine di realizzare le riduzioni di spesa corrente di misura non inferiore a quelle ivi indicate, costituiscono obiettivi prioritari di contenimento della spesa pubblica nell'ambito dell'obiettivo generale individuato dal patto di stabilità interno per le regioni e gli enti locali.

10. Continuano ad applicarsi le disposizioni recate dall'articolo 1, commi 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 37, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

11. I limiti di spesa per gli enti locali sono determinati in misura più favorevole o sfavorevole rispetto a quelli previsti dal comma 3 a seconda che l'ente presenti un livello di spesa annua *pro capite*, rispettivamente inferiore o superiore alla spesa media *pro capite* del triennio 2002-2004 della fascia demografica di appartenenza quale individuata ai sensi dell'articolo 1, comma 22, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311. I limiti sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, in misura tale che venga comunque conseguito l'obiettivo complessivo di finanza pubblica stabilito per gli enti locali dal presente articolo.

---

L'articolo 22 disciplina il c.d. "Patto di stabilità interno" ("*Patto*")<sup>2</sup>.

Il **comma 1** - invocando i fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, una dizione mutuata dall'art. 120 della Costituzione sul potere sostitutivo - modifica la disciplina del *Patto* già definita per il 2005 dall'articolo 1, commi da 21 a 41, della legge (finanziaria 2005) 30 dicembre 2004, n. 311.

*La Relazione tecnica quantifica la manovra in 1,1 miliardi per le Regioni e in 2,02 miliardi per gli enti locali.*

La disciplina attualmente vigente del Patto per gli anni 2006 e 2007 prevede, per tutti gli enti locali, una percentuale massima di incremento del 2% delle spese finali (correnti + in conto capitale) rispetto all'anno precedente (comma 22, lettera b), dell'articolo 1 della legge finanziaria 2005).

Le autonomie territoriali coinvolte nella disciplina sono:

- le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- le province;
- i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
- le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

*Le differenze rispetto alla disciplina vigente (che è il risultato di una successiva modifica legislativa alla finanziaria 2005: cfr. infra) evidenziano l'inclusione dei comuni tra 3.000 e 5.000 abitanti (attualmente esclusi) e l'esclusione delle unioni dei comuni e delle comunità isolate (attualmente inclusi se superiori a 50.000 abitanti).*

Queste autonomie territoriali - prescrive il comma in esame - concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006-2008 con il rispetto delle disposizioni dettate dall'articolo 22 qui in commento, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

---

<sup>2</sup> Come è noto, il "Patto di stabilità interno" è stato per la prima volta definito nell'ambito della legge (finanziaria per il 1999), n. 448 del 1998, il cui Capo II - "federalismo fiscale e patto di stabilità interno" - contiene l'art. 28 intitolato appunto *Patto di stabilità interno*. Il comma primo dell'articolo dispone che, "nel quadro del federalismo fiscale... le regioni, le province autonome, le province, i comuni e le comunità montane concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica che il paese ha adottato con l'adesione al patto di stabilità e crescita". La disposizione prosegue poi fissando alle Autonomie l'impegno a ridurre progressivamente il finanziamento in disavanzo delle proprie spese e a ridurre il rapporto tra il proprio ammontare di debito e il prodotto interno lordo; la disciplina del "Patto" per quell'anno è poi articolata ulteriormente nei commi successivi al primo. Il "Patto" è stato - come noto - rivisto annualmente, per lo più in sede di legge finanziaria, adattando le misure alla contingenza ed ai diversi orientamenti di politica economica.

---

Le spese soggette ai vincoli di crescita previsti sono le spese correnti ed in conto capitale definite spese "finali" (titoli 1° e 2° D.P.R. 194 del 1996)<sup>3</sup> con le sole eccezioni espressamente previste.

*L'inclusione nei vincoli del Patto della spesa in conto capitale - effettuata con la finanziaria 2005 - è confermata nel disegno di legge in esame. Tuttavia la spesa sottoposta al vincolo è individuata non più come complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale ma distintamente nei due aggregati: spesa corrente e in conto capitale.*

## **Il Patto per le Regioni a statuto ordinario (commi 2, 4 e 5)**

La disciplina del *Patto* per le Regioni a statuto ordinario è dettata dal **comma 2** (quello per le altre autonomie territoriali dal comma 3), ai sensi del quale:

Le spese correnti (definite dal comma 4) non possono aumentare:

- nel 2006, più del corrispondente ammontare del 2004 diminuito del 3,8 per cento (*id est*: devono diminuire di almeno il 3,8% rispetto al 2004);
- nel 2007, più del corrispondente ammontare del 2006 aumentato dello 0,4 per cento;
- nel 2008, più del corrispondente ammontare del 2007, aumentato del 2,5 per cento.

La determinazione dell'aggregato "spesa corrente" è effettuata - come detto - dal comma 4, ma sono tuttavia espressamente escluse le spese di carattere sociale.

Il **comma 4** determina l'aggregato finanziario da considerare ai fini del vincolo di incremento, vale a dire - in concreto - quali sono le "spese correnti" escluse dal limite imposto dal *Patto*, tanto per le Regioni (comma 2) che per le altre autonomie territoriali (comma 3). Le spese in conto capitale sono invece definite al comma 5.

Per le Regioni il complesso delle spese correnti deve essere calcolato sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, al netto delle:

1. spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di settore (art. 30);
2. spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore (Capo VI);
3. spese per trasferimenti correnti destinati alle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate dall'Istituto

---

<sup>3</sup> *Regolamento per l'approvazione dei modelli di cui all'art. 114 del D. lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.*

---

nazionale di statistica nell'elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311<sup>4</sup>;

4. spese di carattere sociale (classificate come tali dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194<sup>5</sup>). *Benché il disposto sia riferibile alle Regioni, il D.P.R. richiamato concerne gli enti locali. Per le Regioni l'esclusione delle spese sociali potrebbe equivalere a quelle per la sanità, di cui al punto 1; tuttavia residuano margini di incertezza per questa interpretazione (che pare avvalorata da taluni riferimenti delle relazioni governative al d.d.l), specie per quanto concerne le spese sociali regionali di carattere non sanitario.*

Le differenze rispetto alla disciplina vigente (che è il risultato di una successiva modifica legislativa alla finanziaria 2005: cfr. *infra*) evidenziano l'inclusione delle seguenti spese nel vincolo:

1. spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
2. spese per oneri derivanti da sentenze che originino debiti fuori bilancio.

Le spese connesse agli interventi a favore dei minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile dovrebbero essere escluse - come per l'anno scorso - in quanto spese di carattere "sociale".

Il comma 2 dell'art. 1-*quater* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44 convertito in legge 31 maggio 2005, n. 88<sup>6</sup> prevede che il livello di spesa per il 2003 delle regioni, assunto a base di calcolo per il previsto incremento del 4,8%, sia ridotto in misura pari ai trasferimenti delle regioni agli enti locali contestualmente esonerati dal computo delle relative spese d'esercizio.

Le spese in conto capitale (definite dal comma 5) non possono aumentare:

---

<sup>4</sup> Legge finanziaria 2005. L'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. è stato pubblicato dall'ISTAT nella Gazzetta Ufficiale N. 175 del 29 Luglio 2005: l'elenco è assai ampio e comprende tra l'altro: gli Organi costituzionali e di rilievo costituzionale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri (incluse le Agenzie), le Autorità di regolazione, gli enti pubblici nazionali, Regioni e province autonome, Province, Comuni, Comunità montane, Unioni di comuni, Aziende sanitarie locali; Aziende ospedaliere, policlinici e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici.

<sup>5</sup> V. nota 2. Il D.P.R. richiamato ha approvato - ai sensi dell'art. 114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, recante l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali la modulistica relativa agli strumenti e documenti contabili degli enti locali; da esso si può ricavare che dei servizi sociali fanno parte - a seconda del tipo di ente - la sanità, l'assistenza all'infanzia e agli handicappati, gli asili nido, i servizi per l'infanzia e per i minori, ma anche altri servizi sociali; in concreto dovrebbe rilevare la classificazione effettuata in corrispondenza della relativa voce.

La relazione al d.d.l. stima tali voci circa nel 10% dell'aggregato generale di spesa.

<sup>6</sup> *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di enti locali.*



- 
- nel 2006, più del corrispondente ammontare del 2004 aumentato del 6,9 per cento;
  - nel 2007, più del corrispondente ammontare del 2006 aumentato del 4 per cento;
  - nel 2008, più del corrispondente ammontare del 2007, aumentato del 4 per cento.

Il **comma 5** determina l'aggregato finanziario da considerare ai fini del vincolo di incremento, vale a dire quali sono le "spese in conto capitale" escluse dal limite imposto dal *Patto*, tanto per le Regioni (comma 2) che per le altre autonomie territoriali (comma 3). Le spese correnti sono invece definite - come già visto - al comma 4.

Il comma dispone che il complesso delle spese in conto capitale debba essere calcolato sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, al netto delle:

1. spese per trasferimenti in conto capitale destinati alle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate dall'Istituto nazionale di statistica nell'elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (su cui cfr. nota 3);
2. spese derivanti dall'acquisizione di partecipazioni azionarie e altre attività finanziarie, da conferimenti di capitale e da concessioni di crediti.

Il **comma 6** prevede che possano eccedersi i limiti di spesa in conto capitale compensandoli con corrispondenti riduzioni di spesa corrente, ovviamente ulteriori rispetto a quelle prescritte dal *Patto*.

*In altre parole, una volta che l'ente abbia realizzato i decrementi di spesa corrente previsti dal Patto, la realizzazione di ulteriori decrementi daranno spazio a ulteriori spese in conto capitale per un pari importo. Non è esplicito se l'importo vada valutato in termini percentuali o assoluti: se, cioè, x.000 euro di ulteriore riduzione di spesa corrente, pari all'1% del totale della spesa corrente, dia titolo ad un'ulteriore spesa in conto capitale pari all'1% del totale in conto capitale o pari a x.000 euro.*

### **Il Patto per province, comuni ed altri enti (commi 3 , 4, 5 e 11)**

La disciplina di base del *Patto* per province e comuni ed altri enti cui si applica il *Patto* è dettata dal comma 3 (quello per le Regioni, come visto, dal comma 2), ma la disciplina può essere modificata *in peius* o *in melius*, con

---

modalità quantitative attualmente indeterminate, ma determinabili in base al comma 11.

Ai sensi del **comma 3**:

le spese correnti (definite dal comma 4) non possono aumentare:

- nel 2006, più dell'ammontare del corrispondente ammontare del 2004 diminuito del 6,7 per cento (*id est*: devono diminuire di almeno il 6,7% rispetto al 2004);
- nel 2007, più dell'ammontare del corrispondente ammontare del 2006 diminuito dello 0,3 per cento;
- nel 2008, più dell'ammontare del corrispondente ammontare del 2007, aumentato del 1,9 per cento.

Il **comma 11** prevede che i limiti sopra citati possano essere modificati a seconda del livello di spesa *pro capite* dell'ente rispetto alla media *pro capite* degli enti della stessa fascia demografica. In particolare i limiti sono determinati in modo più favorevole se il livello di spesa è inferiore, e più sfavorevole se il livello di spesa è superiore.

I limiti di spesa sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con il vincolo che sia comunque conseguito l'obiettivo complessivo di finanza pubblica stabilito per gli enti locali dall'articolo in esame.

*La previsione di un intervento dello Stato di rango sostanzialmente regolamentare, va valutata alla luce - da una parte - della previsione costituzionale (art. 117, comma 6, Cost.) che assegna allo Stato tale potere solo nelle materie di competenza esclusiva e - dall'altra - dell'art. 119 della Costituzione, posto che la disposizione qui in esame incide sull'autonomia finanziaria dell'ente locale. Va osservato che, in tale contesto, la Conferenza interviene non d'intesa, ma con un mero parere.*

La fascia demografica è individuata ai sensi del comma 22, lettera a) dell'articolo 1 della legge finanziaria 2005, che tiene conto della popolazione residente calcolata secondo i criteri previsti dall'articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- 1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 Km<sup>2</sup>;
- 2) province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 Km<sup>2</sup>;
- 3) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 Km<sup>2</sup>;
- 4) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 Km<sup>2</sup>;
- 5) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;

- 
- 6) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
  - 7) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;
  - 8) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;
  - 9) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;
  - 10) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;
  - 11) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;
  - 12) comuni da 500.000 abitanti ed oltre;
  - 13) comunità montane con popolazione superiore a 10.000 e fino a 50.000 abitanti;
  - 14) comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

Il meccanismo "premiare" era previsto anche per l'anno 2005, che consentiva agli enti locali "virtuosi" di aumentare il "tetto" di spesa dal 10% - imposto a ciascun ente - all'11,5% della media del triennio di riferimento.

L'individuazione della spesa media *pro capite* per l'anno scorso è stata effettuata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 gennaio 2005.

In particolare, il decreto stabilisce la spesa media *pro capite* per ciascuna delle classi demografiche individuate dal comma 22 della legge finanziaria nella seguente misura:

1. euro 140,07, per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 Km<sup>2</sup>;
2. euro 158,98, per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 Km<sup>2</sup>;
3. euro 90,62, per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 Km<sup>2</sup>;
4. euro 100,69, per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 Km<sup>2</sup>;
5. euro 607,14, per i comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
6. euro 580,88, per i comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
7. euro 607,98, per i comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;
8. euro 651,77, per i comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;
9. euro 751,07, per i comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;
10. euro 854,66, per i comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;
11. euro 1.112,68, per i comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;
12. euro 1.177,50, per i comuni da 500.000 abitanti ed oltre;
13. euro 84,27, per le comunità montane con popolazione superiore a 10.000 e fino a 50.000 abitanti;
14. euro 73,68, per le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

La spesa corrente media per gli anni 2001-2003 deve essere determinata, come previsto dal comma 22 e come specificato nella circolare n. 4/2005, con riferimento ai pagamenti correnti (in conto competenza e in conto residui) effettuati negli esercizi 2001, 2002 e 2003 .

Il **comma 4** determina l'aggregato finanziario da considerare ai fini del vincolo di incremento, vale a dire - in concreto - quali sono le "spese correnti" escluse dal limite imposto dal *Patto*, tanto per le Regioni (comma 2) che per le

---

altre autonomie territoriali (comma 3). Le spese in conto capitale sono invece definite al comma 5.

Per le gli enti locali "maggiori" coinvolti nel vincolo del *Patto*, il complesso delle spese correnti deve essere calcolato sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, al netto delle:

1. spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di settore (art. 30);
2. spese per trasferimenti correnti destinati alle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate dall'Istituto nazionale di statistica nell'elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311<sup>7</sup>;
3. spese di carattere sociale (classificate come tali dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194<sup>8</sup>).

Le differenze rispetto alla disciplina vigente (che è il risultato di una successiva modifica legislativa alla finanziaria 2005: cfr. *infra*) evidenziano l'inclusione delle seguenti spese nel vincolo:

1. spese sostenute (dai comuni) per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazioni di stato di emergenza;
2. spese per oneri derivanti da sentenze che originino debiti fuori bilancio;
3. spese sostenute dai comuni per la bonifica di siti inquinati con azione sostitutiva dei diretti responsabili;
4. spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a partire dal 1° gennaio 2004, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall'amministrazione regionale.

*Le spese connesse agli interventi a favore dei minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile dovrebbero essere escluse - come per l'anno scorso - in quanto spese di carattere "sociale".*

Per quanto concerne le spese in conto capitale (definite dal comma 5), esse non possono aumentare:

- nel 2006, più dell'ammontare del corrispondente ammontare del 2004 aumentato del 10 per cento;

---

<sup>7</sup> Vedi *retro*, nota 3.

<sup>8</sup> Il D.P.R. richiamato ha approvato - ai sensi dell'art. 114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, recante l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali la modulistica relativa agli strumenti e documenti contabili degli enti locali; da esso si può ricavare che dei servizi sociali fanno parte - a seconda del tipo di ente - la sanità, l'assistenza all'infanzia e agli handicappati, gli asili nido, i servizi per l'infanzia e per i minori, ma anche altri servizi sociali; in concreto dovrebbe rilevare la classificazione effettuata in corrispondenza della relativa voce.

La relazione al d.d.l. stima tali voci circa nel 10% dell'aggregato generale di spesa.

- 
- nel 2007, più dell'ammontare del corrispondente ammontare del 2006 aumentato del 4 per cento;
  - nel 2008, più dell'ammontare del corrispondente ammontare del 2007, aumentato del 4 per cento.

Il **comma 5** determina l'aggregato finanziario da considerare ai fini del vincolo di incremento, vale a dire quali sono le "spese in conto capitale" escluse dal limite imposto dal *Patto*, tanto per le Regioni (comma 2) che per le altre autonomie territoriali (comma 3). Le spese correnti sono invece definite - come già visto - al comma 4.

Il comma dispone che il complesso delle spese in conto capitale debba essere calcolato sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, al netto delle:

1. spese per trasferimenti in conto capitale destinati alle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate dall'Istituto nazionale di statistica nell'elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
2. spese derivanti dall'acquisizione di partecipazioni azionarie e altre attività finanziarie, da conferimenti di capitale e da concessioni di crediti.

Il **comma 6** prevede che possano eccedersi i limiti di spesa in conto capitale compensandoli con corrispondenti riduzioni di spesa corrente, ovviamente ulteriori rispetto a quelle prescritte dal *Patto*.

*In altre parole, una volta che l'ente abbia realizzato i decrementi di spesa corrente previsti dal Patto, la realizzazione di ulteriori decrementi daranno spazio a ulteriori spese in conto capitale per un pari importo. Come per le Regioni, non è esplicito se l'importo vada valutato in termini percentuali o assoluti: se, cioè, x.000 euro di ulteriore riduzione di spesa corrente, pari all'1% del totale della spesa corrente, diano titolo ad un'ulteriore spesa in conto capitale pari all'1% del totale in conto capitale o pari a x.000 euro.*

### **Il Patto per le Autonomie a statuto speciale (comma 7)**

Il **comma 7** prevede che - per gli anni 2006, 2007 e 2008 - le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordino con il Ministero dell'economia il livello delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2006- 2008.

Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono alle finalità di cui al presente articolo, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e

---

di Bolzano ai sensi delle competenze attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

Il comma pone un limite temporale al 31 marzo di ciascun anno, stabilendo che - tanto in caso di mancato accordo, che in caso di mancata disciplina per gli enti locali - si applichino le disposizioni stabilite dal *Patto* in via generale, rispettivamente per le Regioni a statuto ordinario e per gli enti locali, disposizioni che è comunque facoltà per le Autonomie speciali di estendere nei confronti degli enti ed organismi strumentali.

La disciplina è del tutto analoga a quella dettata per il triennio 2005- 2008 dalla legge finanziaria 2005 (art. 1, commi 38 - 40)<sup>9</sup>.

### **Il Patto per gli enti di nuova istituzione (comma 8)**

Il **comma 8** detta una regola per gli enti (territoriali, se sottoposti al *Patto*) istituiti nell'anno 2006 o negli anni successivi: in particolare fissa il parametro di riferimento cui commisurare i vincoli di crescita, individuandolo nell'anno in cui è disponibile la base annua di calcolo su cui applicare le regole stabilite nell'articolo in esame.

La disciplina è del tutto analoga a quella dettata dalla legge finanziaria 2005 (art. 1, comma 36).

### **Altre disposizioni**

Il **comma 9** qualifica in modo particolare le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, che riguardano il contenimento degli incrementi di spesa delle amministrazioni pubbliche per consulenze, spese di rappresentanza e per auto di servizio. In particolare il comma in esame indica tali disposizioni come "obiettivi prioritari di contenimento della spesa pubblica" nell'ambito dell'obiettivo generale individuato dal *Patto*, al fine di realizzare le riduzioni di spesa corrente in misura non inferiore a quelle ivi indicate.

*Peraltro, i commi richiamati dovrebbero applicarsi anche alle autonomie territoriali, in forza dell'ulteriore richiamo che in essi viene fatto all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 che recita " Per amministrazioni pubbliche si intendono ..... le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni..."*.

---

<sup>9</sup> Nel corso del 2005 gli accordi qui previsti tra le Autonomie speciali e il competente Dicastero risultano essere stati conclusi, secondo quanto comunicato.

---

Il **comma 10** conferma - per quanto concerne la c.d. "sanzioni" per l'eventuale non rispetto del *Patto* - la disciplina prevista dal *Patto* per il 2005, prevedendo che continuino ad applicarsi le disposizioni recate dall'articolo 1, commi 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 37, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

I commi 30 e 31 richiamati definiscono le modalità del monitoraggio sugli andamenti finanziari degli enti locali ai fini del rispetto del *Patto*.

Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al *Patto*, si impone alle regioni, alle province autonome, alle province, ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e alle comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti l'obbligo di trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, con cadenza trimestrale, le informazioni relative agli andamenti della gestione di competenza e di quella di cassa. La comunicazione dovrà essere indirizzata al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e dovrà essere effettuata entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento. La norma prevede l'utilizzo del sistema *web* appositamente istituito per il monitoraggio del patto di stabilità.

Il decreto ministeriale del 28 giugno 2005, pubblicato sulla G.U. n. 169 del 22 luglio 2005, che concerne il monitoraggio del "patto di stabilità interno" per il 2005, contiene indicazioni per l'attuazione del monitoraggio del patto di stabilità interno da parte degli enti locali e delle Regioni secondo le citate disposizioni della legge finanziaria 2005 (art. 1, comma 30) e le successive modificazioni previste dalla legge n. 88 del 31 maggio 2005. Al riguardo con il decreto sono state introdotte - rispetto al passato - importanti novità rispetto alle regole degli anni precedenti, così riassumibili:

- l'estensione dei soggetti interessati dal monitoraggio del patto di stabilità interno via web, che vede coinvolti anche i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 60.000 abitanti, le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- la definizione degli obiettivi programmatici e dei relativi consuntivi (sia per la gestione di competenza che per quella di cassa) espressi in termini di spese (correnti e in conto capitale), e non più di saldo finanziario".

Al fine di supportare le amministrazioni interessate la Ragioneria ha previsto un accesso riservato sul sito internet tramite l'applicazione "monitoraggio patto di stabilità interno", all'indirizzo [www.pattostabilita.rgs.tesoro.it](http://www.pattostabilita.rgs.tesoro.it). Tutte le istruzioni necessarie ai nuovi utenti per la creazione di una user-id e password, sono state rese disponibili nella sezione "regole per il sito". Una volta seguite le procedure per l'accesso, gli enti coinvolti nel monitoraggio trimestrale accedono al sito, dove trovano disponibili gli allegati al Decreto sul monitoraggio del patto di stabilità 2005 in formato elettronico. La compilazione da parte degli enti dei suddetti modelli, entro 30 giorni dalla scadenza del trimestre di riferimento, permette l'acquisizione in tempo reale dei dati consuntivi da parte della Ragioneria e la successiva elaborazione ed analisi degli stessi.

Si stabilisce altresì che le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti debbano predisporre, entro il mese di febbraio, una previsione di cassa cumulata e articolata per trimestri del complesso delle spese rilevanti ai fini del rispetto del *Patto*. Tale previsione deve essere coerente con l'obiettivo annuale. Le province e i comuni di

---

maggiori dimensioni (con popolazione superiore a 30.000 abitanti) devono darne comunicazione, attraverso il sistema *web*, direttamente al Ministero dell'economia e delle finanze. I comuni con popolazione da 5.000 a 30.000 abitanti ne danno comunicazione alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio.

Al collegio dei revisori dei conti dell'ente, quale organo di revisione economico-finanziario, spetta la valutazione della coerenza tra gli obiettivi trimestrali e l'obiettivo annuale del saldo finanziario. Il collegio è altresì tenuto a verificare, entro e non oltre il mese successivo al trimestre di riferimento, il rispetto dell'obiettivo trimestrale e, in caso di mancato conseguimento, a darne comunicazione sia all'ente che al Ministero dell'economia e delle finanze (per le province e i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti), ovvero alle Ragionerie provinciali (per i comuni con popolazione da 5.000 a 30.000 abitanti). Per i comuni con popolazione da 3.000 fino a 5.000 abitanti e per le comunità montane con popolazione superiore a 10.000 abitanti si richiede, invece, entro il mese di marzo, la predisposizione di una previsione di cassa semestrale, alla cui verifica e alla cui comunicazione alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio provvede il revisore dei conti dell'ente.

Il mancato rispetto degli obiettivi trimestrali, o semestrali, comporta per gli enti l'obbligo di riassorbire lo scostamento registrato attraverso una azione di contenimento sui pagamenti, sia correnti che di conto capitale, tale da garantire il rientro delle spese nei limiti stabiliti. Per il mancato rispetto dell'obiettivo annuale, si applicano invece le misure sanzionatorie previste dai commi successivi. Per gli enti locali la verifica a consuntivo del rispetto degli obiettivi annuali del patto, sia in termini di competenza che di cassa, spetta all'organo di revisione economico-finanziario dell'ente, vale a dire al collegio dei revisori dei conti, o, nel caso dei comuni con popolazione compresa tra 5000 e 3.000 abitanti, al revisore dei conti. In caso di mancato rispetto dell'obiettivo, i revisori dei conti ne devono dare comunicazione al Ministero dell'interno (comma 32 dell'art. 1 delle finanziaria 2005).

Poiché, ai sensi del successivo comma 37, le province, i comuni e le comunità montane attraverso le loro associazioni, concorrono al monitoraggio sull'andamento delle spese, le comunicazioni previste dai commi 30, 31 e 32 dell'art. 1 delle finanziaria 2005 sono trasmesse anche all'Unione delle province d'Italia (UPI), all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCCEM).

Le misure di carattere sanzionatorio applicabili agli enti locali che non abbiano rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno stabiliti per l'anno precedente, sono definite dal comma 33. Non sono previste - come già era nella disciplina dettata dalla finanziaria 2005 - specifiche sanzioni per le regioni che non rispettino i vincoli del Patto di stabilità. Sono, peraltro, confermate le conseguenze a carico delle regioni previste dal comma 173 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2005, richiamato dall'art. 37.

Gli enti locali inadempienti alle regole del patto di stabilità interno sono soggetti alle seguenti misure:

- a) divieto di effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi in misura superiore alla corrispondente spesa dell'ultimo anno in cui si è accertato il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno.



---

Nell'ipotesi in cui l'ente sia risultato sempre inadempiente, l'ente è obbligato a ridurre le spese per l'acquisto di beni e servizi almeno del 10%, rispetto al penultimo anno precedente.

Per gli enti locali soggetti al patto a decorrere dall'anno 2005 (comuni con popolazione da 3.000 a 5.000 abitanti, comunità montane, comunità isolate e unione di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti) il limite alle spese per acquisto di beni e servizi è dato, in sede di prima applicazione, dal livello raggiunto da tali spese nell'anno 2003;

b) divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;

c) divieto di ricorrere all'indebitamento per finanziare investimenti.

L'articolo 119, comma 6, della Costituzione prevede la facoltà per regioni ed enti locali di ricorrere all'indebitamento "solo per finanziare spese di investimento"<sup>10</sup>. La disposizione in esame comporterebbe pertanto un divieto generale, per gli enti inadempienti, di ricorrere ad operazioni di indebitamento (con riferimento sia ad operazioni di emissione di titolo di debito, sia di mutuo, prestito o anticipazione).

Come precisato nella circolare n. 4/2005, non rientrano nel divieto le operazioni che non determinano nuovo debito in quanto il ricavato è destinato all'estinzione anticipata di precedenti strumenti di finanziamento, in modo da consentire una riduzione del valore finanziario delle passività (sono riconducibili a tale tipologia anche le operazioni di conversione e di rinegoziazione previste dal comma 71 della legge finanziaria 2005).

Le misure sanzionatorie di cui al comma 33 si applicano a decorrere dal 2006 per tutti gli enti locali.

Il comma 34 prevede altresì l'applicazione delle misure sanzionatorie indicate nel comma precedente anche nel 2005 per gli enti locali che non abbiano rispettato gli obiettivi previsti dal Patto di stabilità per l'anno 2004 (che si applicava soltanto alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti).

Il comma 35 prevede inoltre che, a decorrere dal 2006, tutti gli enti territoriali soggetti alle regole del patto di stabilità, al fine di reperire, attraverso mutui e prestiti obbligazionari, risorse per il finanziamento degli investimenti, siano tenuti a produrre agli enti creditizi una attestazione circa il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere dalle regioni e dagli enti locali con istituzioni creditizie e finanziarie devono, pertanto, essere corredati da tale apposita attestazione. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non possono, infatti, procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione. L'attestazione deve essere acquisita anche per l'anno 2005 con riferimento al rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno relativi al 2004, che interessavano le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

## ***Il Patto nel DPEF 2006- 2009***

---

<sup>10</sup> I criteri e le modalità secondo le quali deve essere applicata la disposizione costituzionale richiamata sono stati definiti dall'articolo 3, commi 16-21, della legge n. 350/2003.

---

Il DPEF per il 2006 - 2009 elencava tre punti relativamente al *Patto* che - si sottolineava contestualmente - si sarebbe dovuto rafforzare e finalizzare alla crescita. Fermo il principio dei tetti di spesa, il Documento del Governo intendeva:

- definire tetti distinti per la spesa corrente ed in conto capitale, ampliando gli spazi per gli investimenti pubblici locali con vincoli più stringenti per la spesa corrente;
- considerare le esigenze dell'associazionismo intercomunale e dei piccoli Comuni (piccole isole, aree montane e a minoranza linguistica);
- istituire un sistema di premi e sanzioni promuovendo misure strutturali in servizi a domanda individuale (tra gli altri, il trasporto pubblico).

### **La disciplina del Patto per il 2005**

La disciplina per il 2005 è stata modificata<sup>11</sup> dalla legge finanziaria per quell'anno (legge 30 dicembre 2004, n. 311) che ha introdotto diverse novità, quali:

1. l'applicazione del *Patto* anche ai Comuni con popolazione compresa fra 3.000 e 5.000 abitanti, alle Comunità montane, ed alle Comunità isolate e Unioni di Comuni con oltre 10.000 abitanti. Tale estensione è stata tuttavia soppressa con un successivo intervento legislativo (*cf. infra*).
2. l'introduzione di un vincolo di incremento di spesa tanto per le Regioni che per gli Enti locali (tetto al +4,8% rispetto al 2003 per le Regioni; al +10% rispetto alla media del triennio 2001-2003 per gli enti locali maggiori ed al +11,5% per quelli "virtuosi"<sup>12</sup>);
3. l'inclusione della spesa in conto capitale all'interno dei vincoli del *Patto*.

La disciplina è stata illustrata dalla Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 4 dell'8 febbraio 2005.

---

<sup>11</sup> Il Patto di stabilità interno per il 2004 (legge 24 dicembre 2003, n. 350) aveva confermato i limiti posti dalla legge (finanziaria 2003) 27 dicembre 2002, n. 289 per le Regioni a statuto ordinario (in termini di flussi di spesa) e per le Province e i Comuni con oltre 5.000 abitanti (in termini di saldo finanziario). Nel corso dell'anno era intervenuto poi in materia il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (convertito nella legge 30 luglio 2004, n. 191), *Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica*.

<sup>12</sup> Il sistema premiante per gli enti "virtuosi" consiste dunque nella possibilità di incrementare la loro spesa media del triennio 2001-2003 dell'11,5% anziché del solo 10% stabilito per i "non virtuosi". Per l'individuazione della "virtuosità" o meno di un ente si deve far riferimento ai pagamenti correnti medi pro-capite 2001-2003 confrontati con quelli della propria classe di riferimento, così come individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2005.

---

La disciplina del *Patto* 2005 per gli enti locali è stata modificata - come detto - dalla legge 31 maggio 2005, n. 88 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 marzo 2005, n. 44, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali. Con tale intervento normativo si sono modificate - per il solo 2005 ed in prevalentemente riferimento agli enti locali - alcuni elementi del *Patto*, tra cui la determinazione del vincolo posto all'incremento delle spese finali (articolo 1-*bis*), l'ambito soggettivo di applicazione (articolo 1-*ter*), le tipologie di spese escluse (articolo 1-*quater*).

Così si sono esclusi dai limiti di crescita delle spese previsti dal patto di stabilità interno, per il solo esercizio 2005, gli enti locali con popolazione compresa fra i 3.000 e i 5.000 abitanti e le unioni di comuni e le comunità montane e isolate con popolazione compresa fra i 10.000 e i 50.000 abitanti (i maggiori oneri erano quantificati in 111 mln. Di euro). Nel corso del dibattito sulla finanziaria 2005 erano già stati esclusi i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti e delle unioni di comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti (con oneri di analogo importo, pari a 115 mln. di euro).

L'articolo 1 *quater* esclude poi dall'aggregato di riferimento per il quale si applicano i limiti di crescita alle spese correnti e in conto capitale delle regioni e degli enti locali le spese:

1. derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a partire dal 1° gennaio 2004, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall'amministrazione regionale.
2. per oneri derivanti da sentenze che originino debiti fuori bilancio;
3. sostenute dai comuni per la bonifica di siti inquinati con azione sostitutiva dei diretti responsabili.

Il comma 2 prevede conseguentemente che il livello di spesa per il 2003 delle regioni, assunto a base di calcolo per l'incremento del 4,8%, sia ridotto in misura pari ai detti trasferimenti.

Ciò premesso, i vincoli del *Patto* per il 2005 sono i seguenti:

a) per le Regioni, un incremento della spesa contenuto nel limite del 4,8 per cento rispetto al corrispondente ammontare del 2003;

b) per le Province, i Comuni con oltre 5.000 abitanti e le Comunità montane con oltre 50.000 abitanti la spesa non può superare quella media del triennio 2001-03 aumentata del 10 per cento; il limite alla crescita della spesa è elevato all'11,5 per cento per gli enti che nel triennio hanno registrato una spesa corrente pro capite inferiore alla media della classe demografica di appartenenza (individuata con il DM 26 gennaio 2005);

c) per le Comunità isolate e le Unioni di Comuni con oltre 10.000 abitanti la spesa non può crescere in misura superiore all'11,5 per cento rispetto alla media del triennio 2001-2003. Negli anni 2006 e 2007, per tutti gli enti soggetti al *Patto*, il tasso di incremento della spesa non può superare il 2 per cento annuo. I limiti possono essere derogati con riferimento alla sola spesa per investimenti a fronte di proventi derivanti dall'alienazione di beni immobili, mobili, nonché di erogazioni a titolo gratuito e liberalità. Le spese in eccesso possono essere anticipate a carico di un fondo istituito presso la gestione separata della Cassa Depositi e prestiti, con una dotazione per l'anno 2005 pari a 250 milioni; gli enti sono tenuti a estinguere le anticipazioni entro il 31 dicembre 2006, mentre i relativi interessi sono a carico del bilancio statale.

---

L'applicazione del vincolo riguarda la spesa complessiva di ciascun ente, al netto delle erogazioni per il personale, per alcune operazioni finanziarie (che non incidono sul parametro dell'indebitamento netto della P.A.), per trasferimenti alle altre Amministrazioni pubbliche, per interventi connessi con provvedimenti dell'Autorità giudiziaria minorile, per calamità naturali, per funzioni trasferite dalle regioni agli enti locali dal 2004, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari, per sentenze che originino debiti fuori bilancio, per la bonifica di siti inquinati e, limitatamente alle Regioni, per la sanità. Dal computo dell'aggregato sono inoltre escluse le spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dall'Unione europea.

Ai fini del monitoraggio sul rispetto del Patto per l'anno 2004, il D.M. 31 marzo 2004 ha approvato i prospetti da inviare trimestralmente per via telematica al Ministero dell'Economia e delle finanze.

Per gli Enti locali che non rispettano gli obiettivi annuali, la L. 311 del 2004 ha stabilito sanzioni in termini di limiti alle spese per l'acquisto di beni e servizi, divieto di assumere personale a qualsiasi titolo (incluso il ricorso alle procedure di mobilità); divieto di ricorrere all'indebitamento per finanziare gli investimenti.

---

**Articolo 23**  
*(Compartecipazione locale all' IRPEF  
e trasferimenti per gli enti locali)*

1. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, già confermate, per l'anno 2004, dall'articolo 2, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, per l'anno 2005, dall'articolo 1, comma 65, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono prorogate per l'anno 2006.

2. I trasferimenti erariali per l'anno 2006 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

3. I contributi e le altre provvidenze in favore degli enti locali di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono confermati nello stesso importo per l'anno 2006.

L'articolo 23 in esame conferma il quadro vigente - per quanto concerne gli enti locali - in tema di compartecipazione all'IRPEF (comma 1), e di trasferimenti (commi 2 e 3).

*Si allegano alla presente scheda due tabelle, la prima che mostra l'andamento dei trasferimenti erariali correnti agli enti locali per il periodo 1996 - 2006, la seconda che evidenzia le modalità di costruzione - a legislazione vigente - per il 2006 del principale tra i fondi di trasferimento di risorse agli enti locali, quello ordinario.*

Il **comma 1** proroga per l'anno 2006 le disposizioni già vigenti in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche: la compartecipazione al gettito dell'IRPEF resta dunque fissata al 6,5% per i comuni ed all'1% per le province.

*Come evidenzia la relazione tecnica la compartecipazione all'IRPEF è stimata in 6,6 miliardi di euro (di cui 6,17 ai comuni e 0,43 alle province) e viene corrisposta - come sempre - riducendo di un pari ammontare i trasferimenti statali (pari complessivamente a 11,5 miliardi di euro) a ogni singolo ente locale.*

La disciplina vigente è contenuta nell'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002 (finanziaria 2003), n. 289, già confermata, per l'anno 2004 e 2005 dalle leggi finanziarie per quegli anni (rispettivamente: dall'articolo 2, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e dall'articolo 1, comma 65, della legge 30 dicembre 2004, n. 311), sono prorogate per l'anno 2006.

---

La legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) ha previsto, all'articolo 67, una compartecipazione al gettito dell'IRPEF per i comuni delle regioni a statuto ordinario nella misura del 4,5 per cento del riscosso nel territorio. Tale compartecipazione ha avuto decorrenza dal 2002. Per l'anno 2003 essa è stata incrementata al 6,5 % dal citato articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 281 (legge finanziaria per l'anno 2003), il quale ha anche istituito *ex novo* la compartecipazione provinciale al gettito dell'IRPEF, nella misura dell' 1 per cento del riscosso in conto competenza affluito al bilancio dello Stato per l'esercizio 2002 (capitolo 1023 dello stato di previsione dell'entrata).

L'attuazione della compartecipazione comporterà, anche nel 2006, la riduzione dei trasferimenti erariali spettanti a ciascun comune e a ciascuna provincia di un ammontare pari alle somme spettanti a titolo di compartecipazione. La compartecipazione non costituisce, infatti, una entrata aggiuntiva per i bilanci comunali e provinciali. L'attribuzione agli enti territoriali delle somme spettanti a tale titolo determina una riduzione dei trasferimenti erariali di ciascun ente in misura corrispondente al gettito derivante dalla compartecipazione stessa.

Poiché dalla compartecipazione all'IRPEF i comuni e le province non possono, comunque, ricevere più di quanto spetti loro a titolo di trasferimento erariale, la normativa vigente prevede, inoltre, che nel caso in cui il livello dei trasferimenti spettanti ai singoli enti risulti insufficiente a consentire il recupero integrale della compartecipazione, la compartecipazione stessa sia corrisposta al singolo ente nei limiti dei trasferimenti spettanti per l'anno corrispondente (comma 4 dell'articolo 67 della legge n. 388/2000).

Nel 2005, l'attribuzione della compartecipazione all'IRPEF nella misura del 6,5% per i comuni e dell'1% per le province ha determinato un ammontare complessivo di somme attribuite a comuni e province a tale titolo pari a 6.600 milioni di euro e una corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali<sup>13</sup>.

Per quanto riguarda le modalità di ripartizione, si ricorda che il gettito della compartecipazione è ripartito tra i comuni e tra le province in proporzione all'ammontare dell'imposta netta dovuta dai contribuenti, distribuita territorialmente in funzione del domicilio fiscale risultante presso l'anagrafe tributaria. L'imposta dovuta dai contribuenti per ciascun ente è determinata dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base dei dati disponibili.

L'importo della compartecipazione viene erogato dal Ministero dell'interno in quattro rate di uguale ammontare nel corso dell'esercizio finanziario. Le prime due rate sono versate sulla base dei dati previsionali trasmessi dal Ministero dell'economia al Ministero dell'interno, la terza e la quarta sono calcolate in base alle risultanze del consuntivo dell'esercizio precedente. Su tali rate sono operate i conguagli relativi a tutte le somme già erogate a titolo di compartecipazione.

---

<sup>13</sup> Nel disegno di legge di assestamento di bilancio per il 2005 (A.S. 3525/II), il cap. 1320, U.P.B. 2.1.2.6, dello stato di previsione del Ministero dell'interno, su cui sono allocate le somme spettanti al province e comuni a titolo di compartecipazione, è stato dotato di 6.600 milioni di euro, e, conseguentemente, sono stati ridotti, per pari importo, gli stanziamenti dei trasferimenti erariali di cui ai Fondi ordinario, perequativo e consolidato.

---

Anche il **comma 2** conferma il quadro normativo attuale, determinando i trasferimenti erariali per l'anno 2006 di ogni singolo ente locale sulla base delle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 63, della legge finanziaria 2005 (30 dicembre 2004, n. 311).

I trasferimenti erariali, in attesa di un complessivo riordino, continuano, ancora oggi, ad essere iscritti nel bilancio a legislazione vigente sulla base del decreto legislativo n. 504 del 1992 (articoli da 34 a 43)<sup>14</sup>.

Il comma 63, richiamato dal comma 2, in esame provvede alla determinazione dei trasferimenti erariali spettanti agli enti locali per l'anno 2005 confermando a sua volta i criteri stabiliti dall'art. 31, comma 1, primo periodo, della legge n. 289/2002 (legge finanziaria per il 2003).

La citata disposizione si richiama, a sua volta, all'articolo 27 della legge n. 448/2001 (finanziaria per il 2002), che indicava le norme di riferimento per la determinazione dei trasferimenti relativi al 2002, e all'articolo 24 della stessa legge che, nell'ambito della disciplina del Patto di stabilità per gli enti locali per il 2002, disponeva una riduzione progressiva dei trasferimenti erariali nel triennio 2002-2004.

Sulla base del richiamo (indiretto) all'articolo 27, pertanto, nel contributo ordinario spettante agli enti locali per l'anno 2006 vengono consolidati i contributi erariali attribuiti agli enti locali fino all'anno 2002, secondo quanto disposto dalle precedenti leggi finanziarie.

I contributi aggiuntivi previsti dalla legge finanziaria dello scorso anno sono confermati per il 2006 (si veda anche il comma 3 seguente), nei limiti dell'importo di 340 milioni di euro, a valere sulle risorse, già iscritte nel bilancio a legislazione vigente, derivanti dalla cessazione dell'efficacia della riduzione dei trasferimenti prevista dall'articolo 24 della legge n. 448/2001 (legge finanziaria per il 2002). Più precisamente, il citato articolo 24, nell'ambito della disciplina del Patto di stabilità interno per l'anno 2002, disponeva, al comma 9, una riduzione progressiva dei trasferimenti erariali correnti spettanti a comuni e province nel triennio 2002-2004, nell'ordine dell'1% nel 2002, del 2% nel 2003 e del 3% nel 2004, a valere sul complesso dei Fondi ordinario, perequativo e consolidato. In base alla relazione tecnica al disegno di legge finanziaria per il 2002, il taglio progressivo dei trasferimenti correnti nei tre anni è stato quantificato in complessivi 339,2 milioni di euro per il 2004, di cui 227 milioni di euro a valere sul Fondo ordinario, 68 sul Fondo consolidato e 44,1 milioni di euro sul Fondo perequativo<sup>15</sup>.

---

<sup>14</sup> Un tentativo di riforma del sistema è stato effettuato con il decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, *Riordino del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali*, che aveva recato il riordino del sistema dei trasferimenti in concomitanza con l'ampliamento dell'autonomia tributaria degli enti locali disposto dal D.Lgs. n. 446/1997. Tale decreto, tuttavia, non è mai divenuto operativo. Da ultimo, la sua operatività è stata definitivamente sospesa dall'articolo 27, comma 1, della legge n. 448/2001, in attesa della più generale riforma del sistema dei trasferimenti erariali. Successive disposizioni di delega, adottate durante la scorsa legislatura, non hanno ricevuto attuazione.

<sup>15</sup> Il taglio progressivo dei trasferimenti correnti nei tre anni è stato quantificato in 110 milioni di euro nel 2002 (di cui 73,2 milioni di euro sul Fondo ordinario, 22,7 sul Fondo consolidato e 14,7 sul Fondo perequativo), in 223,9 milioni di euro nel 2003 (di cui 149,2 milioni di euro sul Fondo ordinario, 45,3 sul Fondo consolidato e 29,4 milioni di euro sul Fondo perequativo) per giungere a complessivi 339,2 milioni di euro nel 2004.

---

Il **comma 3** conferma per il 2006 l'importo dei contributi e delle altre provvidenze per gli enti locali nella stessa misura derivante dall'articolo 1, comma 64, della legge finanziaria 2005 (30 dicembre 2004, n. 311).

Il comma 64 citato attribuisce - per l'anno 2005 - l'incremento delle risorse, pari a 340 milioni di euro, derivante dal reintegro della riduzione dei trasferimenti erariali conseguente, come sopra riportato, alla cessazione dell'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è attribuito, quanto ad euro 260 milioni, a favore degli enti locali per confermare i contributi di cui all'articolo 3, commi 27, 35, secondo periodo, 36 e 141, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e quanto ad 80 milioni di euro in favore dei comuni di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244.

Tale disposizione della legge finanziaria per il 2005 non dispone dunque finanziamenti aggiuntivi, rispetto alle dotazioni previste nel bilancio a legislazione vigente dei principali Fondi destinati al finanziamento degli enti locali, ma provvede a ripartire le maggiori risorse disponibili a legislazione vigente 2005 per il venir meno della riduzione prevista dall'art. 24, co. 9, della legge n. 448/2001, quantificata in 340 milioni di euro.

I 340 milioni di euro sono stati dunque reintegrati e così finalizzati:

- 260 milioni di euro, come segue:
  - 20 milioni di euro alle unioni di comuni che abbiano effettivamente attivato l'esercizio associato di servizi.
  - 180 milioni di euro ad incremento del Fondo ordinario.
  - 50 milioni di euro per il finanziamento degli investimenti dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.
  - 5 milioni di euro dei trasferimenti erariali destinati delle comunità montane
  - 5 milioni di euro dei trasferimenti spettanti alle province (art. 3, co. 141).
- 80 milioni di euro in favore dei comuni *c.d. "sottodotati"*, le cui risorse, cioè, risultano al di sotto della media *pro capite* della fascia demografica di appartenenza, in misura proporzionale allo scarto rispetto alla media stessa.

Si segnala che il disegno di legge finanziaria 2006 riporta, nell'ambito delle eccedenze di spesa (misure correttive degli effetti finanziari delle leggi per le quali si stiano per verificare scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata: articolo 11, comma 3, lettera *i-quater*) della legge n. 468 del 1978) in relazione al Fondo ordinario enti locali (ristoro minori entrate ICI per minori imponibili derivanti dall'autodeterminazione rendite catastali) 377,808 milioni di euro, compresi 286.970.000 relativi ad anni pregressi, a seguito delle richieste formulate dal Ministero dell'interno.

### **La sospensione degli aumenti delle addizionali e delle maggiorazioni**

Si ricorda che il comma 51 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2005 dispone che, per gli anni 2005, 2006 e 2007, è consentito l'aumento - entro lo 0,1% complessivo -



---

dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF (comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360) ai soli enti che non si erano avvalsi della facoltà di aumento

Fino al 31 dicembre 2006 - inoltre - restano sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali all'IREF per i comuni e le regioni, nonché della maggiorazione dell'aliquota dell'IRAP (lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289).

Ai sensi del successivo comma 61, inoltre, la sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito e delle maggiorazioni dell'aliquota dell'IRAP è confermata sino al 31 dicembre 2005.

Resta fermo quanto stabilito dall'ancora successivo comma 175 che, a fini di contenimento della spesa sanitaria consente alla regione, in deroga alla sospensione di cui al comma 61 di deliberare l'inizio o la ripresa della decorrenza degli effetti degli aumenti dell'addizionale e delle maggiorazioni dell'aliquota dell'IRAP, già disposti e sospesi.

L'addizionale comunale - e provinciale - all'IRPEF è stata istituita dall'articolo 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998. L'aliquota dell'addizionale è distinta in due parti, la prima delle quali è rappresentata da un'aliquota di compartecipazione, fissata annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in misura uguale per tutti i comuni, con corrispondente riduzione delle aliquote erariali di IRPEF.

La seconda parte consiste, invece, in un'ulteriore aliquota, facoltativa e variabile, in quanto la sua applicazione è rimessa a ciascun comune, che ne determina la misura nei limiti fissati dalla legge. In particolare, ai sensi del richiamato articolo 1, l'ente locale può deliberare incrementi annui non superiori a 0,2 punti percentuali, e la misura dell'aliquota non può, in ogni caso, essere superiore allo 0,5%.

**Tabella riepilogativa trasferimenti erariali agli enti locali 1996 - 2006 (#)**

Cap.	DENOMINAZIONE	miliardi di lire (milioni di euro)						Milioni di euro				
		1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1316 (ex 1601)	Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali	18.535 (9.573)	17.470 (9.023)	17.166 (8.865)	14.528 (7.503)	12.189 (6.295)	17.807 (9.197)	4.841	2.860	4.003	2.957	8.234
1317 (ex 1602)	Fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale	1.808 (934)	1.797 (928)	2.177 (1.124)	1.890 (976)	1.881 (971)	1.886 (974)	950	921	903	922	997
1318 (ex 1603)	Fondo consolidato per il finanziamento dei bilanci degli enti locali	4.174 (2.156)	4.063 (2.098)	4.101 (2.118)	4.095 (2.115)	4.141 (2.139)	4.064 (2.099)	2.025	1.714	1.502	1.436	2.256
1319 (ex 1604)	Fondo per il federalismo amministrativo	-	-	-	-	-	255 (132)	163	175	129	223	271
1320	Compartecipazione dei comuni delle regioni a statuti ordinario al gettito dell'IRPEF (*)	-	-	-	-	-	-	4.298	6.612	6.294	6.600	-
(ex 1610)	Fondo per la costituzione di nuove province (**)	52 (27)	42 (22)	42 (22)	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE</b>	24.569 (12.689)	23.372 (12.071)	23.486 (12.130)	20.513 (10.594)	18.211 (9.405)	24.012 (12.401)	<b>12.277</b>	<b>12.282</b>	<b>12.831</b>	<b>11.760</b>	<b>11.760</b>
1332	Fondo rimborso IVA servizi non commerciali esternalizzati (***)	-	-	-	-	-	200 (103)	494	305	407	462	436

(#) aggiornato al 2006 sulla base di *Gli enti locali nella manovra per il 2005 - Documentazione e ricerche - Servizio Studi Camera dei deputati. N. 104 - ottobre 2004*

(\*) Il Fondo è stato istituito a decorrere dal 2002, ai sensi dell'art. 67 della legge n. 388/2000, e successive modificazioni

(\*\*) Il Fondo per le nuove province è stato soppresso dall'art. 31, comma 10, della legge n. 448/1998 e le risorse, pari a 41,6 miliardi, sono confluite, a partire dal 1999, nel Fondo ordinario mantenendo il vincolo di destinazione.

(\*\*\*) Il fondo è stato costituito, a decorrere dall'esercizio finanziario 2001, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge n. 488/1999 (legge finanziaria 2000).

Fonte: anni 1996-2004, Rendiconto generale dello Stato relativo a ciascun esercizio finanziario. Previsioni definitive; anno 2005: Ddl di assestamento (A.S. 3525); anno 2005: ddl di bilancio (A.S. 3614).



**Tabella costruzione Fondo ordinario enti locali cap. (1316) 2006 a l.v.**

COMUNITA' MONTANE	<b>95.179.907,76</b>
PROVINCE .	
fondo ordinario 1995	1.913.679.393,89
riduzione art.31.85/95	-36.151.982,94
riduzione art. 3 c.55 l 548	-187.990.311,27
riduzione art. 1 c. 162 l. 662	-20.658.275,96
riduzione art. 61 DlG 446	-1.764.733.224,19
riduzione art. 10 c. 11 l. 133	-206.582.759,64
<b>totale fondo</b>	<b>-302.437.160,11</b>
COMUNI	
fondo ordinario 1995	6.893.976.563,19
trasferimenti integrativi ICI	877.976,73
trasferimenti integrativi ICI	90.844.768,55
integrazione estimi	129.114.224,77
minimo garantito	14.512.438,86
comtributo tesoreria unica	92.962.241,84
riduzione art.31.85/95	-288.136.468,57
riduzione art. 1 c. 162 l. 662	-289.215.863,49
riduzione art. 10 c. 11 l. 133	-96.060.983,23
totale fondo	<b>6.548.874.898,65</b>
altri trasferimenti	
servizi indispensabili friuli	14.202.564,72
integrazione enti dissestati	66.932.814,12
trasferimento mobilità	58.288.358,55
oneri contratto segretari comunali 94/95	7.953.436,25
oneri contratto segretari comunali 96/97	16.340.696,29
oneri contratto segretari comunali dirigenti	6.372.045,22
	<b>170.089.915,15</b>
Storno friuli	-144.656.995,15
incremento risorse anno 1999	180.036.875,02
incremento risorse 2000	125.023.369,67
	<b>160.403.249,55</b>
<b>BASE CONTRIBUTO ORDINARIO</b>	<b>6.672.110.810,99</b>
<b>Integrazione mobilità anno 2001</b>	-105.873,66
detrazione ATA	-1.648.013.964,99
incremento risorse anno 2000	146.079.833,91
Soppressione IRAP	1.540.308.428,06

*segue a pag. successiva*

<b>BASE CONTRIBUTO ORDINARIO 2002</b>	<b>6.710.379.234,30</b>
fondo istituzione nuove province	21.510.429,85
edilizia scolastica	15.583.570,47
basi NATO	6.941.180,72
premio di fine esercizio	2.582.284,50
Integrazione mobilità anno 2002	1.448.465,61
<b>Contributo ordinario 2002</b>	<b>6.758.445.165,45</b>
integrazione rca e iet	167.848.492,20
Maggiorazione trasf. erariali di l. fin. 2001 (comuni, province e com.mont.)	247.899.311,56
Incremento fondo unione dei comuni (legge finanziaria 2001)	10.329.137,98
Minore gettito ici fabbricati D art. 64, comma 1 legge 388/00	12.911.422,48
Incremento risorse correnti anno 2001	183.085.312,48
Contributo comuni sedi di comunità terapeutiche	1.291.142,25
Contributo province VB, NO, VC, BI art. 1 comma 3 decreto lgge 392/00 (6)	2.065.827,60
<b>BASE CONTRIBUTO ORDINARIO ART. 36 D.LGVO 504</b>	<b>7.383.875.812,00</b>
variazione base calcolo legge finanziaria 2002 (2)	28.997.000,00
<b>BASE CONTRIBUTO ORDINARIO 2002</b>	<b>7.412.872.812,00</b>
variazione base calcolo legge finanziaria 2002 (2)	-95.600.000,00
<b>BASE CONTRIBUTO ORDINARIO 2003</b>	<b>7.317.272.812,00</b>
variazione base calcolo legge finanziaria 2002 (3)	-48.803.000,00
<b>BASE CONTRIBUTO ORDINARIO 2004</b>	<b>7.268.469.812,00</b>
Maggiorazione fondi edilizia scolastica (legge 290/2000)	20.658.275,00
Ulteriore quota per mobilità	2.378.423,00
Restituzione 3% spesa corrente	29.938.490,00
Mobilità personale ex Fime	3.000.000,00
Recupero oneri personale ATA	89.120.000,00
Rimborso minori introiti imposta sulle insegne	9.100.000,00
Incremento risorse correnti anno 1997 (contributo unione dei comuni)	1.549.370,70
Incremento risorse correnti anni 1997 e 1998 (comuni, province e comunità montane)	471.731.732,30
Aumento trasferimenti erariali per perdita gettito ICI anno 2004	26.106.000,00
Perdita gettito ICI edifici di culto (legge 206/03)	2.500.000,00
patto di stabilità (art. 9, legge 448/01)	227.000.000,00
gestione liquidatoria enti dissestati	600.000,00
Integrazione detrazione enel	81.936.144,00
<b>Totale (cap. 1316 a l.v.)</b>	<b>8.234.088.247,00</b>

---

## **Articolo 40**

*(Modificazioni al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56)*

1. Per gli anni dal 2002 al 2005 il decreto di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, può apportare le modifiche alle specifiche tecniche di cui all'allegato A) del medesimo decreto, al fine di rispettare le quote annuali come determinate ai sensi del comma 2. A tale scopo entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è avviato un tavolo tecnico per la predisposizione di un piano che preveda, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la progressiva erogazione alle regioni che ne hanno titolo delle rispettive spettanze.

2. Per l'anno 2002 la quota di cui all'articolo 7, comma 3, del citato decreto legislativo n. 56 del 2000 è ridotta del 5 per cento e, per gli anni 2003-2005, è ridotta di un ulteriore 1,5 per cento per ogni anno. Le risorse rivenienti dalle predette riduzioni annuali sono ripartite in base ai parametri di cui al predetto allegato A). A decorrere dall'anno 2003 la somma delle differenze positive fra gli importi attribuiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 56 del 2000 e l'ammontare dei trasferimenti soppressi ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto non può essere superiore a quella riscontrata nel 2002, incrementata per ciascun anno di un importo pari alla suddetta somma.

3. Al decreto legislativo 18 febbraio

2000, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, commi 1 e 2, le parole: «1° gennaio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2007»;

b) all'articolo 13, comma 3, le parole: «Per il periodo 2001-2004» sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2001-2005»;

c) all'articolo 13 comma 3, è aggiunto il seguente periodo: «Per gli anni 2004 e 2005 l'aliquota dell'addizionale è commisurata allo 0,9 per cento.»;

d) all'articolo 13, comma 4, le parole: «relativi al periodo 2001-2004» sono sostituite dalle seguenti: «relativi al periodo di cui al comma 3» e dopo le parole: «addizionale regionale all'IRPEF» sono inserite le seguenti: «commisurata all'aliquota dello 0,5 per cento per il periodo 2001-2003 e dello 0,9 per cento per gli anni 2004 e 2005»;

e) all'articolo 13, comma 7, dopo le parole: «commisurata all'aliquota dello 0,5 per cento» sono aggiunte le seguenti: «per il periodo 2001-2003 e dello 0,9 per cento per gli anni 2004 e 2005».

4. Le risorse finanziarie dovute alle regioni a statuto ordinario in applicazione delle disposizioni recate dai commi 1 e 2 sono corrisposte secondo un piano graduale definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

---

Bolzano, entro il 31 marzo 2006.

5. La determinazione delle aliquote e compartecipazioni definitive di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è effettuata con riferimento all'anno 2006 con le modalità previste dall'articolo 5, comma 3, del

Le disposizioni dell'articolo 40 - come evidenzia la relazione al d.d.l. finanziaria - sono finalizzate a dare attuazione all'Accordo stipulato il 21 luglio 2005<sup>16</sup> a Reggio Calabria fra i Presidenti delle Regioni e sono dirette a superare le difficoltà applicative del decreto legislativo n. 56 del 2000, sorte in relazione al riparto delle risorse da destinare alla perequazione interregionale.

Le disposizioni non modificano definitivamente il decreto n. 56, ma solo relativamente agli anni 2002 - 2005, con l'intendimento di poter erogare le risorse bloccate per gli anni 2002, 2003 e 2004 per un totale di circa 11 miliardi di euro. La relazione tecnica segnala l'assenza di effetti peggiorativi sia sull'indebitamento netto che sul fabbisogno.

Si ricorda che l'art. 4 bis del d.l. 14 marzo 2005, n. 35 - convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80, è stato differito al 30 settembre 2004 il termine - previsto dall'articolo 4 del D.L. n. 314/2004 - entro il quale, il Governo è tenuto ad approvare, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni e province autonome, le proposte normative volte ad adeguare la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 56/2000 ai principi contenuti nel titolo V della Costituzione, nonché ad assicurare il rispetto delle disposizioni in materia contenute nelle leggi finanziarie.

Sino alla stessa data:

- a) è stata sospesa l'applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 56 (fondo perequativo), nonché l'efficacia del d.P.C.M. 14 maggio 2004, con cui si è provveduto alla ripartizione delle compartecipazioni IVA per il 2002.
- b) era possibile erogare alle regioni, per le funzioni in materia sanitaria, in via provvisoria e salvo conguaglio, le anticipazioni di tesoreria (articolo 13, comma 6, decreto n. 56).

Il **comma 1** dispone che, per gli anni 2002, 2003, 2004 e 2005 il decreto (articolo 2, comma 4, del decreto n. 56) che stabilisce annualmente, per il triennio successivo, la quota di compartecipazione all'IVA, la quota di solidarietà interregionale, la quota a titolo di fondo perequativo nazionale e le somme da erogare a ciascuna regione, può modificare le specifiche tecniche dell'allegato A) del decreto n. 56, per ottenere le quote annuali previste dal successivo comma 2.

---

<sup>16</sup> Allegato alla fine della presente scheda.



---

A tal fine viene prevista, dai commi 1 e 4 la seguente procedura:

- a) avvio di un "Tavolo tecnico" entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge finanziaria 2006 (**comma 1**);
- b) accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni (**comma 1**);
- c) predisposizione, da parte del "Tavolo tecnico", di un piano di progressiva erogazione delle spettanze alle Regioni "che ne hanno titolo" (**comma 1**);
- d) definizione (schema di decreto) del piano graduale di corresponsione delle spettanze alla Regioni (**comma 4**);
- e) parere della Conferenza Stato-Regioni (**comma 4**);
- f) definizione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo 2006 (**comma 4**).

*Se il percorso procedimentale è correttamente ricostruito va valutata la compatibilità delle date sub a) e f).*

*In sostanza, il comma "delegifica" le specifiche tecniche di ripartizione per applicare i nuovi parametri stabiliti dal comma 2.*

L'Allegato A) al decreto è previsto dall'art. 7 del decreto stesso e contiene - ai fini del fondo perequativo nazionale (che finalizza alla solidarietà interregionale quote di compartecipazione all'IVA) - le procedure di determinazione dell'entità annuale e le specifiche tecniche di definizione e determinazione dei parametri riferiti alla popolazione residente, alla capacità fiscale (le cui distanze rispetto alla media dovranno essere ridotte del 90 per cento), ai fabbisogni sanitari e alla dimensione geografica di ciascuna regione in funzione delle quali sono determinate le quote da assegnare alle Regioni. L'Allegato, in effetti, è tutto intitolato alle specifiche tecniche, per cui è da ritenere che le modifiche possano avvenire relativamente al complesso dell'Allegato stesso.

Già la versione originaria del decreto n. 56 prevedeva che, a decorrere dal 2004 potessero essere modificate - con il decreto annuale - le specifiche tecniche dell'allegato A), ma solo relativamente al parametro della dimensione geografica.

Il **comma 2** prevede che:

- a) per l'anno 2002 la quota di cui all'articolo 7, comma 3, del citato decreto legislativo n. 56 del 2000 è ridotta del 5 per cento e, per gli anni 2003-2005, è ridotta di un ulteriore 1,5 per cento per ogni anno.
- b) le risorse rivenienti dalle predette riduzioni annuali sono ripartite in base ai parametri di cui al predetto allegato A).
- c) a decorrere dall'anno 2003 la somma delle differenze positive fra gli importi attribuiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 56 del 2000 e l'ammontare dei trasferimenti soppressi ai sensi dell'articolo 1 del

---

medesimo decreto non può essere superiore a quella riscontrata nel 2002, incrementata per ciascun anno di un importo pari alla suddetta somma.

Il punto *b)* si raccorda a quanto stabilito al comma 1: la nuova ripartizione che discende dall'adozione dei nuovi parametri dovrà trovare attuazione sulla base delle specifiche tecniche determinate dal modificando Allegato A).

I punti *a)* e *c)*, come già sopra riportato, intendono dare attuazione all'Accordo stipulato intercorso il 21 luglio 2005 a Reggio Calabria fra i Presidenti delle Regioni.

L'Accordo - al riguardo - prevede due punti rilevanti:

1) che il 4° comma dell'art. 7 del D. Lgs. 56/2000 fosse modificato in modo da prevedere una più graduale riduzione della spesa storica secondo il seguente percorso:

2002 : riduzione del 5%;

anni 2003 e successivi riduzione di ulteriore 1,5%, con la conseguente successione:

2002 = 95% (-5%);

2003 = 93,5% (-5%+1,5%);

2004 = 92% (-5%+1,5%-1,5%);

2005 = 90,5% (-5%+1,5%-1,5%+1,5%).

2) che la somma dei valori assoluti degli scostamenti di pari segno non potesse eccedere i seguenti valori:

2002 = 23,4;

2003 = 46,8 (23,4+ 23,4);

2004 = 70,2 (23,4+ 23,4+23,4);

2005 = 93,6 (23,4+ 23,4+23,4+ 23,4);

(a tal fine si prevede che ci si possa avvalere di più ampi margini di discrezionalità nella definizione di alcuni parametri di calcolo).

I dati all'attenzione nel confronto di Reggio Calabria sono stati quelli riportati nelle tabelle seguenti, composte - rispettivamente - dalla ripartizione dei milioni di euro secondo la spesa storica, secondo il DPCM 2002 e secondo la versione c.d. "corretta" dello stesso DPCM. Come si evidenzia nell'ultima riga delle ultime due colonne, l'oscillazione delle differenze della ripartizione rispetto alla spesa storica giunge fino a 99 nel primo caso e fino a 25 nel secondo caso, valore che corrisponde sostanzialmente ai 23,4 fissato come parametro dell'accordo.

Questo secondo parametro sembrerebbe stato assunto come parametro massimo di oscillazione, in pari importo per il 2002, ed aumentato di un ulteriore pari importo per ogni anno successivo, come già riportato.

**Tabella 2 <sup>17</sup>**

<b>regione</b>	<b>spesa storica</b>	<b>DPCM 2002</b>	<b>DPCM "corretto"</b>		<b>differenza DPCM - spesa storica</b>	<b>differenza DPCM corretto - spesa storica</b>
PIEMONTE	2.427	2.430	2.427		3	0
LOMBARDIA	2.687	2.735	2.709		48	22
VENETO	2.246	2.261	2.247		15	1
LIGURIA	1.380	1.384	1.381		4	1
EMILIA-ROMAGNA	2.140	2.156	2.141		16	1
TOSCANA	2.346	2.357	2.345		11	-1
UMBRIA	696	696	696		0	0
MARCHE	986	988	985		2	-1
LAZIO	2.630	2.621	2.627		-9	-3
ABRUZZO	1.111	1.105	1.110		-6	-1
MOLISE	349	346	349		-3	0
CAMPANIA	5.215	5.190	5.208		-25	-7
PUGLIA	3.837	3.807	3.832		-30	-5
BASILICATA	619	613	619		-6	0
CALABRIA	2.120	2.101	2.117		-19	-3
Somma differenze Positive (segno +)					99	25

Le disposizioni di cui al **comma 2**, riportate sopra come *a)* e *c)*, sembrano trovare rispettivamente riscontro nei punti 1) e 2) dell'Accordo fra i Presidenti delle Regioni, di cui si è detto.

<sup>17</sup> Estratti da Tavola 1, valutazioni e proposte della Conferenza delle Regioni sul D. lgs 56/2000, Villa S. Giovanni 21 luglio 2005.

In particolare, il comma in esame prevede in primo luogo che la compensazione cui ogni Regione ha titolo (per compensare la differenza tra trasferimenti soppressi e quote di tributo assegnate: articolo 7, comma 3, del decreto n. 56) sia ridotta del 5 per cento e, per gli anni 2003-2005, è ridotta di un ulteriore 1,5 per cento per ogni anno.

Attualmente la disciplina vigente prevede invece una più accentuata riduzione della quota, per il 5% ogni anno, ma - a decorrere dall'anno 2004 e per una efficace implementazione dei criteri di perequazione - di un ulteriore 9 per cento ogni anno fino a totale azzeramento nel 2013.

Pertanto, a seguito della proposta di modifica, il criterio della spesa storica come parametro di quantificazione della partecipazione delle regioni alle funzioni di perequazione viene più gradualmente abbandonato (peraltro, con effetti che sembrano limitati al periodo fino al 2005), come evidenzia la seguente tabella. Inoltre, diminuisce correlativamente la quota compensativa interregionale (che si ottiene detraendo - per ogni anno - la percentuale decrescente presa a base per la compensazione dal totale del 100%).

<i>anno</i>	<i>Quota di compensazione vigente</i>	<i>Proposta di modifica</i>
2002	95%	95%
2003	90%	93,5%
2004	81%	92%
2005	72%	90,5%
2006	63%	
2007	54%	
2008	45%	
2009	36%	
2010	27%	
2011	18%	
2012	9%	
2013	0	

La seconda disposizione del comma 2 in esame prevede che la somma delle differenze positive fra gli importi attribuiti alle regioni e l'ammontare dei trasferimenti soppressi non può essere superiore nel 2003 a quella riscontrata nel 2002, e, negli anni successivi, a quella riscontrata nel 2002 moltiplicata per due, per tre e così via.

Il disposto non ha riscontro nel testo vigente del decreto n. 56; l'intendimento appare quello di ridurre - nel suo complesso - la possibilità di oscillazione delle quote da assegnare alle regioni in un anno rispetto al precedente, oscillazione

(pari a X) che non potrà superare quella dell'anno precedente aumentata secondo la seguente tabella:

<i>anno</i>	<i>Proposta</i>
2002	X
2003	X+X
2004	X+X+X
2005	X+X+X+X
....	.....

In altri termini - questo pare il la sostanza del lodo raggiunto - la somma di ciò che tutte le Regioni hanno in più (o in meno: le due somme si equivalgono, avendo pari valore assoluto e segno diverso) non potrà oscillare più di quanto è oscillata nel 2002 rispetto alla "spesa storica". *Ergo* c'è un limite complessivo - e per ogni regione - alla differenza tra quanto avuto in un anno rispetto al precedente.

Il disposto del secondo periodo prende effettivamente in considerazione la somma delle "differenze positive"; si osserva la somma delle differenze negative dovrebbe essere equivalente, posto che si tratta di un trasferimento di risorse da alcune regioni ad altre. L'obiettivo sembra che la somma complessiva delle differenze di pari segno, in avere (per alcune regioni: differenze positive) o in dare (per le altre regioni: differenze negative) non superi certe soglie (X della tabella precedente).

Questa soglia, nell'accordo è esplicitamente pari a poco meno di 25 raddoppiato, triplicato e così via di anno in anno; nel disposto si ricava come differenza tra:

- a) gli importi attribuiti (complessivamente,, posto che l'art. 2 del d.lo n. 56 richiamato comprende: la quota di compartecipazione all'IVA, la quota di solidarietà interregionale, la quota di fondo perequativo nazionale e le somme da erogare a ciascuna regione), da una parte;
- b) i trasferimenti soppressi.

*I dati (e i conseguenti risultati) tra il disposto e quanto evidenziato nell'Accordo non sembrano coincidere.*

**Il comma 3 apporta alcune** novelle al testo del decreto n. 56, anche al fine di coordinare il testo con le modifiche apportare dai commi precedenti. Le modifiche sono le seguenti:

- lettera a): proroga per tutto il 2006 (viene spostato dal 1° gennaio 2006 al 1° gennaio 2007 il relativo momento di cessazione) il trasferimento di risorse dal bilancio dello Stato - eccezion fatta per le risorse relative alla

---

materia del trasporto pubblico locale - per il c.d. "federalismo amministrativo" (art. 6, comma 1 del decreto n. 56);

Già l'art. 4 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80, ha recentemente novellato l'articolo 6 del decreto n. 56, spostando dal 1° gennaio 2005 al 1° gennaio 2006 entrambi i termini. Il termine per la soppressione dei trasferimenti relativi al finanziamento delle funzioni attribuite alle regioni dalla legge n. 59/1997 era inizialmente fissato dall'articolo 6 del D.Lgs. 56/2000 a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo al completamento del procedimento di identificazione delle risorse di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59. E' stato successivamente spostato al 1° gennaio 2004 dall'articolo 30, comma 4, della legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289 del 2002) e poi al 1° gennaio 2005 dall'articolo 11-bis del D.L. n. 355 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 47 del 2004.

Il processo di attribuzione di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali avviato dal Capo I della Legge 59/1997 si è concluso con la determinazione e il trasferimento alle regioni e agli enti locali delle risorse necessarie per lo svolgimento delle funzioni stesse .

Come stabilito dall'articolo 7 del decreto legislativo 112/1998, le risorse sono state concretamente individuate e ripartite attraverso DPCM sulla base di accordi tra Governo, regioni ed enti locali, in sede di Conferenza unificata. Questo processo si è concluso, per la maggior parte delle funzioni, entro il 31 dicembre 2000.

Dopo tale data sono stati emanati alcuni DPCM correttivi e il DPCM 11 maggio 2001 di individuazione delle risorse in materia di agricoltura di cui al D.Lgs. 143/1997 .

- lettera *a*): viene spostato dal 1° gennaio 2006 al 1° gennaio 2007 il momento in cui le aliquote definitive saranno determinate in riferimento ai soli oneri connessi con il c.d. "federalismo amministrativo" (art. 6, comma 2 del decreto n. 56);

Il testo vigente del comma 2 dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 56/2000, come sostituito, da ultimo, dal già citato art. 4 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80 stabilisce che le aliquote e compartecipazioni di cui all'art. 5, comma 3 del decreto n. 56 (si tratta delle aliquote definitive di cui agli articoli 2 - compartecipazione all'IVA- 3 - aliquota dell'IRPEF a titolo di addizionale regionale all'imposta - e 4 - compartecipazione al gettito dell'accisa sulle benzine) sono rideterminate esclusivamente al fine di assicurare la copertura degli oneri connessi alle funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario. La disposizione è intesa a coordinare la disposizione relativa al finanziamento

---

delle funzioni trasferite alle regioni in attuazione della legge n. 59/1997 con la rideterminazione delle aliquote prevista, in via generale, dal decreto legislativo n. 56/2000 per il finanziamento della spesa sanitaria corrente e dei trasferimenti erariali soppressi. L'applicazione di questa parte del decreto legislativo è infatti stata sospesa dall'art. 4 bis del D.L. n. 35/2005 fino al 30 settembre 2005.

- lettera *b*: viene aumentato di un anno (dal 2001-2004 al 2001-2005) il periodo per il quale è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia il fondo di garanzia per compensare le regioni delle eventuali minori entrate dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF, rispetto alle previsioni delle imposte medesime contenute nel DPEF;
- lettera *c*): l'aliquota dell'addizionale all'IRPEF, fissata allo 0,5 per cento per gli anni 2001-2004 viene aumentata allo 0,9 per cento per gli anni 2004 e 2005 (art. 13, comma 3 del decreto n. 56);
- lettera *d*): viene correlativamente modificata la disposizione (art. 13, comma 4 del decreto n. 56) successiva che prevede il recupero delle eventuali maggiori entrate a valere sulle somme spettanti sul fondo perequativo nazionale (art. 7 del decreto n. 56) ovvero sulle spettanze a titolo di compartecipazione all'accisa sulle benzine, modificando il riferimento all'aliquota dello 0,5% originariamente prevista con le nuove misure (0,9 per cento per gli anni 2004 e 2005).
- lettera *e*): viene correlativamente modificata la disposizione (art. 13, comma 7 del decreto n. 56) successiva che individua - ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni i precedenti - quali gettiti dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF, quelli affluiti sui conti correnti infruttiferi di tesoreria centrale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, modificando il riferimento all'aliquota dello 0,5% originariamente prevista con le nuove misure (0,9 per cento per gli anni 2004 e 2005).

Del **comma 4** si è già detto a proposito del comma 1 (*cfr.*).

Il **comma 5** dell'articolo 40 in esame prevede che la determinazione delle aliquote e compartecipazioni definitive (quelle complessivamente intese con riferimento agli articoli 2, 3 e 4 del decreto n. 56), è effettuata per il 2006 con le medesime modalità che l'articolo 5, comma 3, dello stesso decreto n. 56 ha previsto per il 2005.

---

L'art. 5 comma 3 richiamato (e modificato da ultimo dall'art. 3, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito in legge 30 luglio 2004, n. 191), prevede<sup>18</sup> che alla determinazione delle aliquote e compartecipazioni per l'anno successivo si provveda, in via provvisoria, entro il 31 ottobre sulla base dei dati consuntivi dell'anno precedente. Entro il 31 luglio dell'anno successivo si provvede alla definitiva determinazione delle aliquote e compartecipazioni sulla base dei dati di consuntivo risultanti per l'anno precedente, tenuto conto anche delle esigenze di rimodulazione derivanti dall'eventuale minor gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) da riequilibrare preferibilmente mediante la rideterminazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF, ove compatibile con gli andamenti finanziari delle singole regioni. Il relativo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per il parere.

Il **comma 6** dell'articolo in esame modifica il riferimento della finanziaria 2005 (articolo 1, commi 58 e 59, della legge 30 dicembre 2004, n. 311) per quanto concerne:

- l'importo di 342,583 milioni di euro da ripartire tra le Regioni (comma 58 citato) per la perdita di gettito degli anni 2003 e successivi, a seguito della riduzione dell'accisa sulla benzina non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche (articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).
- i trasferimenti attribuiti per l'anno 2004 alle regioni a statuto ordinario (comma 59 citato) in applicazione dell'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che istituisce il fondo asili nido, contestualmente soppresso (a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 370/2003).

Laddove il testo della legge finanziaria 2005 citato disponeva che l'importo *sub a*) ripartito tra le regioni ed integrasse i trasferimenti soppressi ai fini dell'aliquota *definitiva* da determinare entro il 31 luglio 2005 e che si tenesse conto dei trasferimenti *sub b* agli stessi fini, il riferimento viene fatto all'aliquota *provvisoria*, tale essendo diventata l'aliquota a seguito del disposto dell'articolo in esame.

### **La "sospensione" del decreto n. 56 fino al 30 settembre 2005.**

Come già in precedenza riportato, l'articolo 4 del d.l. 314/2004 (convertito in legge 26/2005) ha:

- c) sospeso l'applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 56 (fondo perequativo), nonché l'efficacia del d.P.C.M. 14 maggio 2004, con cui si è provveduto alla ripartizione delle compartecipazioni IVA per il 2002.

---

<sup>18</sup>

con riferimento al 2004



- 
- d) Reso possibile erogare alle regioni, per le funzioni in materia sanitaria, in via provvisoria e salvo conguaglio, le anticipazioni di tesoreria (articolo 13, comma 6, decreto n. 56).

Il termine - originariamente fissato al 28 febbraio 2005 - è stato da ultimo spostato al 30 settembre 2005 dall'art. 4 bis del d.l. 35/2005, convertito in legge 80/2005. Entro lo stesso termine il Governo ad elaborare le proposte normative per adeguare il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, ai principi contenuti nel Titolo V della Costituzione e nel rispetto delle disposizioni contenute nelle leggi finanziarie.

In sede di Conferenza Stato-regioni, alcune regioni hanno ritenuto che i criteri perequativi stabiliti dall'articolo 7 del D.Lgs. n. 56/2000 non assicurassero il finanziamento integrale delle funzioni ordinarie e dei livelli essenziali di assistenza. La regione Puglia e la regione Campania hanno impugnato il DPCM 12 maggio 2004 rispettivamente innanzi al Tar<sup>19</sup> ed alla Corte costituzionale<sup>20</sup>.

### **Il “federalismo fiscale” introdotto dalla legge 13 maggio 1999, n 133 e dal decreto legislativo n. 56 del 2000**

L'articolo 10 della legge n. 133/1999 e il conseguente decreto legislativo n. 56/2000 sono intervenuti come ultimo atto di un processo di riordinamento della finanza delle regioni a statuto ordinario iniziato un decennio prima; processo inteso a sostituire le entrate da trasferimento erariale con risorse derivanti da tributi propri delle regioni o da quote di compartecipazione ai tributi erariali ed a liberare gradualmente le entrate regionali da vincoli di destinazione. Si ricorda in particolare, nell'ambito di tale processo, il D.Lgs. n. 446/1997 che ha istituito l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e l'addizionale regionale all'IRPEF in sostituzione dei contributi sanitari e di altri trasferimenti erariali che finanziavano fino ad allora gran parte della spesa sanitaria corrente.

Con il D.Lgs. n. 56/2000 sono stati soppressi i residui trasferimenti erariali che finanziavano parte della spesa di funzionamento delle regioni a statuto ordinario e, in particolare, attraverso il Fondo sanitario nazionale, la spesa sanitaria corrente. Complessivamente i trasferimenti di cui si prevedeva la soppressione ammontavano, nell'anno 2001, a 56.656 miliardi di lire; in sostituzione è stata introdotta una aliquota di compartecipazione delle regioni ordinarie al gettito dell'IVA e sono stati previsti un incremento dell'addizionale regionale all'IRPEF e un incremento della compartecipazione delle regioni all'accisa sulle benzine per autotrazione.

---

<sup>19</sup> Il 12 luglio 2004 al Tribunale amministrativo regionale del Lazio.

<sup>20</sup> Ricorso per conflitto di attribuzione 25 settembre 2004, n. 22/2004.

---

Con la revisione delle fonti di finanziamento il “federalismo fiscale” cui mirava la legge n. 133/1999 intendeva ridefinire anche i criteri di perequazione finanziaria fra regioni con capacità fiscale e con fabbisogni differenti e, contestualmente, abbandonare il criterio della “spesa storica”, intesa come la determinazione del fabbisogno in ragione della mera spesa di fatto, senza riferimento a parametri omogenei e preventivamente definiti di quantificazione<sup>21</sup>.

Il D.Lgs. n. 56/2000 ha dato attuazione alla delega ancorando il livello e l’evoluzione delle entrate delle regioni ordinarie al gettito dell’IVA (nonché delle altre imposte percepite dalle regioni). Il livello iniziale delle aliquote di compartecipazione è stato fissato in una misura che è stata ritenuta sufficiente a coprire integralmente, per l’anno 2000, i trasferimenti erariali soppressi dall’art. 1.

La revisione delle aliquote iniziali e l’assetto definitivo avrebbe dovuto garantire l’adeguamento delle risorse complessivamente disponibili alla evoluzione del fabbisogno e, comunque, seguire la programmazione che di quelle spese avrebbero fatto lo Stato e le regioni.

Per questo il D.Lgs. n. 56/2000 stabilisce che alla rideterminazione delle aliquote di compartecipazione si provveda con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su iniziativa del Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 56/2000).

Dopo una fase di adeguamenti progressivi connessi all’assestamento del nuovo sistema (art. 5, comma 2), le aliquote definitive (per l’anno 2005 e successivi) dovevano essere stabilite in via di prima approssimazione entro il 31 ottobre 2004 (per consentire l’adeguamento delle anticipazioni 2005) e dovranno essere determinate in via definitiva entro il 31 luglio 2005 (art. 5, comma 3).

Bisogna ricordare peraltro che l’ammontare complessivo delle risorse da destinare al finanziamento dei livelli essenziali di assistenza e, più in generale, al complesso delle spese per le funzioni ordinarie delle regioni, è stato rideterminato con i due accordi interistituzionali intervenuti tra Stato e regioni rispettivamente nell’agosto dell’anno 2000 e nell’agosto dell’anno 2001 e che ulteriori risorse sono state aggiunte dalle leggi finanziarie degli ultimi anni, da talune altre leggi che per il loro finanziamento hanno fatto riferimento alla determinazione dell’aliquota di compartecipazione regionale al gettito dell’Iva e,

---

<sup>21</sup> Il criterio direttivo posto dalla lettera d) dell’articolo 10 della legge n. 133/1999 recitava infatti: “previsione di meccanismi perequativi in funzione della capacità fiscale relativa ai principali tributi e compartecipazioni a tributi erariali, nonché della capacità di recupero dell’evasione fiscale e dei fabbisogni sanitari; previsione, inoltre, di un eventuale periodo transitorio, non superiore ad un triennio, nel quale la perequazione possa essere effettuata anche in funzione della spesa storica; ciò al fine di consentire a tutte le regioni a statuto ordinario di svolgere le proprie funzioni e di erogare i servizi di loro competenza a livelli essenziali ed uniformi su tutto il territorio nazionale, tenendo conto delle capacità fiscali insufficienti a far conseguire tali condizioni e della esigenza di superare gli squilibri socio-economici territoriali”.

---

da ultimo, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), articolo 1, comma 164. In queste occasioni l'aliquota di compartecipazione regionale all'IVA è stata "adeguata" di conseguenza.

Poiché le regioni ricevono direttamente (o tramite giroconti di tesoreria centrale) le imposte ad esse spettanti, le somme perequative dirette a compensare l'insufficienza dei gettiti fiscali sono finanziate tramite la ripartizione del gettito della compartecipazione all'IVA. Al riguardo, l'articolo 7 del D.Lgs. n. 56/2000 stabilisce sia i principi in base ai quali deve essere determinato il fabbisogno di ciascuna regione, sia i criteri in base ai quali deve essere effettuata la perequazione.

Per quanto concerne i principi, l'articolo 7 del D.Lgs. n. 56/2000 stabilisce che le somme spettanti alle regioni a statuto ordinario devono permettere alle regioni medesime "di poter svolgere le loro funzioni e erogare i servizi di loro competenza a livelli essenziali e uniformi su tutto il territorio nazionale". In particolare, le quote perequative devono essere tali da "assicurare comunque la copertura del fabbisogno sanitario".

Per quanto concerne i criteri da seguire nella determinazione delle somme attribuite a titolo di perequazione, l'articolo 7 del D.Lgs. n. 56/2000 fa riferimento a parametri relativi alla capacità fiscale di ciascuna regione (perequandola al 90%), alla dimensione geografica, alla popolazione, al fabbisogno sanitario (articolo 7, comma 2). E' peraltro stabilito che il criterio della spesa storica venga superato in modo graduale. Per il solo anno 2001 è prevista l'applicazione integrale, rispetto ai trasferimenti soppressi, del parametro della spesa storica. Negli anni 2002 e 2003 l'incidenza del parametro della spesa storica si riduce del 5% e, per gli anni dal 2004 al 2013, è prevista una riduzione annuale del 9%. In questo modo la componente storica nella determinazione delle somme spettanti a ciascuna regione verrebbe ad annullarsi interamente a partire dal 2014. Da tale anno, pertanto, il finanziamento di ciascuna regione sarebbe completamente determinato sulla base dei criteri di perequazione stabiliti dall'articolo 7 del D.Lgs. n. 56/2000.

Con riferimento alla compartecipazione IVA, il DPCM 14 maggio 2004 (la cui applicazione è stata sospesa fino al 30 settembre 2005), ha ridotto, con riferimento all'anno 2002, di 98,45 milioni di euro rispetto a quanto attribuito sulla base del criterio della spesa storica, le spettanze delle regioni "deficitarie" (Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria) in favore di quelle "eccedentarie" (Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche).

La "correzione" è destinata a crescere proporzionalmente, seguendo gli incrementi previsti per ciascun anno dal comma 4 dell'articolo 7.

Poiché il finanziamento della spesa sanitaria corrente e la perequazione in ordine alle somme complessivamente spettanti a ciascuna regione a statuto

---

ordinario viene effettuata tramite anticipazioni trimestrali del Tesoro, compensate progressivamente con le entrate erariali spettanti e – in via definitiva – a seguito della emanazione del DPCM che determina l'applicazione dei criteri perequativi, la sospensione stabilita ha dispiegato una efficacia immediata e diretta (se pure temporanea) soltanto sulle somme relative all'esercizio 2002. Per questo esercizio, infatti, il citato DPCM ha determinato in via definitiva le somme spettanti a ciascuna regione, determinando le conseguenti compensazioni

Quanto agli esercizi 2003 e 2004 la sospensione non sembra esplicare efficacia sulle anticipazioni già erogate, che sono concesse in base alla ripartizione annuale effettuata dal CIPE e commisurate alle spettanze quantificate nella proposta formulata dal Ministero dell'economia e delle finanze per il parere della conferenza Stato-regioni. Per quanto tali anticipazioni scontino gli effetti della perequazione come disciplinata dall'articolo 7 del D.Lgs. n. 56/2000, non sembra che dalla temporanea sospensione dell'efficacia di tali disposizioni possa farsi derivare anche la revisione delle anticipazioni erogate, il cui adeguamento ad una diversa disciplina potrà invece avere luogo in sede di conguaglio.

L'articolo 1, comma 184, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) e le altre disposizioni richiamate prevedono che le anticipazioni restano commisurate al 95% delle somme spettanti in base alla deliberazione con la quale il CIPE assegna annualmente alle regioni e alle province autonome le quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo i criteri del riparto disposti dall'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni. Il periodo di sospensione già considerato dall'articolo 4 citato sembrava consentire l'erogazione soltanto la prima delle 4 anticipazioni trimestrali. Per essa il complesso delle spettanze dovrebbe essere commisurato – nella delibera CIPE - all'ammontare della spesa sanitaria stabilito dall'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) e la misura dell'anticipazione alla quarta parte del 95% di quella somma.

### **Eccedenze di spesa**

La relazione al d.d.l. finanziaria 2006 ricorda che il decreto legislativo n. 56 del 2000 – che ha, come detto, istituito la compartecipazione delle regioni a statuto ordinario all'IVA – ha previsto, al comma 2 dell'articolo 2, la rideterminazione della compartecipazione medesima per ciascun anno sulla base del gettito IVA complessivo realizzato nel penultimo anno precedente a quello in considerazione, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE.

In applicazione della predetta normativa, si è reso necessario l'adeguamento della compartecipazione regionale calcolata sulla base del gettito IVA per l'anno 2003, già determinata in via presuntiva in sede di quantificazione delle previsioni iniziali per il corrente esercizio, che comporterà un maggior onere di euro

---

767.829.165 rispetto alle assegnazioni di bilancio per le medesime finalità nell'ambito dello stanziamento del capitolo 2862/Economia, in conseguenza di quanto deliberato dal CIPE in sede di riparto del fabbisogno sanitario per l'anno 2005. Tale importo differenziale è stato considerato una eccedenza da includere nell'ambito delle misure correttive del disegno di legge finanziaria 2006, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lett. i-quater, della legge n. 468/78 e successive modifiche.

Inoltre, per quanto concerne le risorse del federalismo amministrativo non transitate nell'ambito della compartecipazione IVA, da iscriverne sul cap. 2856/Economia, la reazione informa che si è verificato per l'anno 2005 un fabbisogno aggiuntivo di 116.610.368,66 euro complessivi, da includere anch'esso nell'ambito delle richiamate misure correttive, relativo alle risorse da trasferire alle regioni in materia di salute umana ai sensi del decreto legislativo n. 112/98, per oneri certificati dalle Regioni stesse per l'anno 2003, a valere sulle risorse autorizzate dalla legge n. 210 del 1992. Per gli anni 2007 e 2008 il maggior fabbisogno è valutato in 100 milioni di euro annui.

---

**(allegato) CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE  
AUTONOME**

**ACCORDO IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DEL d. Lgs. 56/2000-  
CONFERENZA DEI PRESIDENTI 21/7/2005 REGGIO CALABRIA**

Le Regioni ritengono inderogabile procedere all'applicazione del D. lgs. 56/2000, al fine di restituire stabilità e certezze alla finanza regionale e anche per sbloccare le erogazioni di competenza regionale tuttora trattenute dallo Stato.

Ritengono altresì che vada applicato il decreto nella sua struttura di base, adeguandolo alle esigenze derivanti dalla negativa fase congiunturale che ha attraversato e tuttora attraversa il Paese, nonché ai crescenti bisogni sanitari della popolazione e ai connessi livelli di finanziamento.

A tale proposito osservano:

- Che l'attuazione fin qui data al decreto con DPCM 14 maggio 2004 relativo all'esercizio 2002 si è dimostrata non pienamente rispettosa degli intendimenti della norma e a volte addirittura della lettera del decreto, producendo conseguentemente effetti eccessivi in termini di modifica della distribuzione delle risorse rispetto allo status quo, determinando in tal modo situazioni di insostenibilità finanziaria per alcune regioni.
- Che la proposta di "corretta attuazione" del decreto per il 2002 qui presentata in allegato, rappresenta una base condivisa di discussione per quell'anno.
- Che per gli anni successivi si ritiene necessario apportare modifiche che rendano gli effetti del decreto stesso più compatibili con le specifiche caratteristiche della finanza regionale e con le problematiche tipiche dell'attuale fase congiunturale.

**CONSEQUENTEMENTE CONCORDANO UN PERCORSO DI  
AGGIUSTAMENTO CHE SI ARTICOLA NEI SEGUENTI PUNTI**

1. Il 4° comma dell'art. 7 del D. Lgs. 56/2000 va modificato in modo da prevedere una più graduale riduzione della spesa storica secondo il seguente percorso: 2002 -5%; anni 2003 e successivi in ragione di 1,5 punti percentuali aggiuntivi all'anno. Es. 2002 = 95%; 2003= 93,5%; 2004=92%; 2005= 90,5%.

2. In ogni caso, la somma dei valori assoluti degli scostamenti di pari segno non possa - per ciascun anno - eccedere i seguenti valori: 2002= 23,4; 2003=23,4\*2=46,8; 2004 23,4\*3=70,2; 2005=93,6; a tal fine ci si potrà avvalere di più ampi margini di discrezionalità nella definizione di alcuni parametri di calcolo.

Laddove si perfezioni l'intesa sull'attuazione del D. Lgs. 56/2000, le regioni che a suo tempo hanno presentato ricorsi contro il decreto si impegnano a ritirarli.

---

Santa Trada di Villa San Giovanni (Reggio Calabria, 21 luglio 2005)

REGIONI	0,7 DPCM 2002	0,7 CORRETTA ATTUAZIONE	0,7 SCHEMA DPCM 2003	0,7 CORRETTA ATTUAZIONE 2003	1 CORRETTA ATTUAZIONE 2003	1 CORRETTA ATTUAZIONE 2003	VAR. 2003- 2002	1 CORRETTA ATTUAZIONE 2003	0,7 CORRETTA ATTUAZIONE 2003
	IRAP 01 95-5	IRAP 95- 5	01 MEDIA IRAP 00- 02 90-10	MEDIA IRAP 00-02 90-10	MEDIA IRAP 00-02 93-07	MEDIA IRAP 00-02 93,5-6,5		MEDIA IRAP 00-02 94-06	MEDIA IRAP 00-02 94-06
PIEMONTE	3,2	0,3	14,4	3	2,1	1,9	535%	1,8	1,8
LOMBARDIA	47,8	21,4	98,5	58,4	39,7	36,8	72%	34	35
VENETO	14,2	-0,1	13	-8,4	-5,9	-5,5	5558%	-5,1	-5
LIGURIA	4,1	0,5	-2,7	-1,4	-0,7	-0,7	-225%	-0,6	-0,9
EMILIA-ROMAGNA	15,5	1,1	17,6	0,3	0,2	0,2	-80%	0,2	0,2
TOSCANA	10,8	-1,5	3,7	-7,7	-5,3	-4,9	225%	-4,5	-4,6
MARCHE	2,7	-0,6	0	-2,9	-1,8	-1,6	177%	-1,5	-1,7
UMBRIA	-0,6	-0,6	-4	-3,2	-2	-1,8	186%	-1,7	-1,9
LAZIO	-9,4	-3,2	4,7	8,8	6	5,6	-273%	5,1	5,3
ABRUZZO	-5,5	-1	-9,7	-5,6	-3,6	-3,4	253%	-3,1	-3,3
MOLISE	-3,3	-0,3	-6,3	-1,4	-0,8	-0,8	183%	-0,7	-0,8
CAMPANIA	-24,9	-7,1	-45	-17,1	-12,3	-11,4	61%	-10,5	-10,2
BASILICATA	-6	-0,5	-13,2	-2,7	-1,7	-1,5	202%	-1,4	-1,6
PUGLIA	-30,1	-5,6	-30,8	-12,3	-8,6	-8	42%	7,4	-7,4
CALABRIA	-18,5	-2,9	-40,2	-8	-5,3	-5	71%	-4,6	-4,8
Totale RSO	0	0	0	0	0			0	0
<b>Dimensione Perequazione</b>	<b>98,3</b>	<b>23,4</b>	<b>152</b>	<b>70,5</b>	<b>48</b>	<b>44,6</b>		<b>41,1</b>	<b>42,3</b>





